

FEDERNOTAI

Il Sindacato dei Notai Italiani

DIVENTARE NOTAI OGGI

Testimonianze di accesso alla professione



Le esperienze di alcuni giovani Notai
sul difficile cammino percorso per
il raggiungimento del loro traguardo

La copia integrale degli elaborati con i quali
hanno superato il concorso notarile.

INDICE

Introduzione	pag. 1
Interviste	
Notaio Simone Anzellotti	pag. 2
Notaio Lorenzo Bigiotto	pag. 3
Notaio Francesco Giovanzana	pag. 6
Notaio Francesca Giuseppina Buzzi	pag. 8
Tracce	
TRACCIA MORTIS CAUSA D.D. 28 DICEMBRE 2009	pag. 11
TRACCIA DIRITTO COMMERCIALE D.D. 28 DICEMBRE 2009	pag. 12
TRACCIA INTER VIVOS D.D. 28 DICEMBRE 2009	pag. 13
Elaborati	
Testamento	pag. 11
Institutio ex re certa	pag. 16
Onere di pagamento a carico di un erede	pag. 20
Ricognizione per testamento di donazione effettuato dal testatore	pag. 24
Datio in solutum per testamento	pag. 28
Trasformazione eterogenea	pag. 40
Comunione di azienda costituita da impresa familiare a seguito di comunione ereditaria incidentale nella quale ci sia un minore	pag. 57
Trasformazione eterogenea da comunione d'azienda in società a responsabilità limitata e adempimenti correlati	pag. 65
Vendita	pag. 71
Fideiussione o prima richiesta e contratto autonomo di garanzia	pag. 83
Condizione d'inadempimento	pag. 88
Vendita di immobili con riserva di proprietà	pag. 91
Testamento pubblico	pag. 101
Decisione di trasformazione a comunione d'azienda in società a responsabilità limitata	pag. 121
Compravendita	pag. 143

INTRODUZIONE

Questo progetto di FederNotai è nato in occasione dell'VIII Congresso di Federnotai sul tema "L'accesso al Notariato: dalle esperienze alle proposte" con l'intento di offrire uno strumento utile ad un aspirante Notaio.

Le testimonianze qui raccolte lasciano percepire in presa diretta ciò che si incontra durante il cammino di impegno e di studio ma anche proposte per l'ottimizzazione del percorso formativo che conduce al Concorso Notarile. Questa pubblicazione, in forma di e-Book, ci auguriamo possa rispondere a quanti si interrogano su come si diventa notai.

Si scoprirà che non è un mondo inaccessibile ma semplicemente che l'accesso a questa professione ha una porta stretta ma sicuramente aperta al merito.

Qui sono contenute interviste che offrono uno spaccato del percorso sostenuto da tutti gli altri candidati. Ci auguriamo che le esperienze di questi sei giovani Notai siano di stimolo per chi si affaccia ora alla professione e per tutti coloro che si impegnano perché essa conservi quelle caratteristiche di trasparenza e parità nell'accesso al Notariato.

INTERVISTA AL NOTAIO SIMONE ANZELLOTTI

Per quale ragione hai deciso di studiare per diventare Notaio? C'è stato un preciso momento nel quale, nella tua vita, hai capito che quella sarebbe stata la tua strada?

Ho deciso di studiare per diventare Notaio per il fascino che da sempre ha esercitato su di me questa professione. Si tratta di una decisione che ho maturato già da piccino, fin ai tempi delle scuole elementari e che non ho mai messo in discussione.

Quanto tempo hai impiegato per vincere il concorso notarile?

Per vincere il concorso notarile ho impiegato piuttosto poco: mi sono laureato nell'ottobre del 2006 e ho visto il concorso bandito con D.D.G. 28 dicembre 2009, nonché quello bandito nel 2010.

Quali sono gli aspetti positivi e negativi della tua esperienza concorsuale?

Gli aspetti positivi sono certamente da riscontrarsi nella possibilità di aver potuto dedicarmi nello studio di ciò che più mi piace.

Gli aspetti negativi, invece, consistono nella lentezza dei tempi e nelle lungaggini procedurali.

Quali sono le maggiori difficoltà che affronta oggi un aspirante notaio?

Le maggiori difficoltà che oggi affronta un aspirante notaio sono quelle connesse alla necessità di dover disporre di tanto tempo e, conseguentemente, di altrettante possibilità per poter affrontare serenamente il lungo percorso che porta dall'inizio della preparazione all'auspicato superamento del concorso.

Quali consigli per i giovani aspiranti notai?

Il consiglio che mi sento di rivolgere ai giovani aspiranti notai è di avvicinarsi allo studio con tanta pazienza, umiltà e voglia di apprendere nozioni e modi di lavorare in maniera corretta, affinché quello che oggi è solo un buono studente possa formarsi per diventare domani un ottimo professionista.

Ciò richiede non solo dedizione, ma anche la presa d'atto di dover dedicare in via pressoché esclusiva almeno 10 anni della propria vita alla realizzazione, purtroppo solo eventuale, del proprio sogno.

Così, ripetendo quanto fu detto a me, è quanto mai opportuno che chi si avvicina a questa carriera lo faccia nella piena consapevolezza che si tratta di una vera e propria scelta di vita, la quale impone di mettere a disposizione tanti anni di preparazione senza peraltro alcuna certezza di riuscire a conseguire, un giorno, l'agognato traguardo.

INTERVISTA AL NOTAIO LORENZO BIGIOTTO

Per quale ragione hai deciso di studiare per diventare Notaio? C'è stato un preciso momento nel quale, nella tua vita, hai capito che quella sarebbe stata la tua strada?

Tutto cominciò durante l'ultimo anno di università, quel periodo della vita in cui ognuno di noi inizia seriamente a pensare a cosa farà da grande.

Ai tempi ero decisamente orientato verso l'avvocatura, avevo persino già trovato uno studio dove svolgere la pratica forense.

Un giorno accompagnai per caso i miei genitori dal notaio per la stipula di una compravendita. Non ero mai stato prima di allora in uno studio notarile, e rimasi immediatamente colpito da quella figura, un libero professionista che era al tempo stesso pubblico ufficiale e garante della legalità.

Al termine dell'atto ci fermammo a parlare col notaio, durante la conversazione gli feci moltissime domande sul suo lavoro, dicendogli che stavo frequentando l'ultimo anno di giurisprudenza e che avrei voluto diventare avvocato. Mi chiese se avessi mai preso in considerazione l'idea di intraprendere la carriera notarile dato l'entusiasmo che avevo dimostrato in quella mezz'ora per la professione.

Ero spiazzato, non sapevo cosa rispondere. Mi lasciò il suo numero di telefono e mi disse che se avessi voluto saperne di più, sarebbe stato disponibile ad incontrarmi nuovamente.

Quella sera tornai a casa ed iniziai ad informarmi su questo nuovo mondo che mi si era aperto all'improvviso. Ricordo che rimasi su internet fino a notte fonda. La mattina seguente lo chiamai e fissai un appuntamento.

Quando lo incontrai mi raccontò che dopo la laurea si era trasferito a Roma, di quanto fosse stato difficile sacrificare svariati anni in nome di un risultato apparentemente irraggiungibile e di come tanti suoi amici si erano persi per strada non raggiungendo l'obiettivo. Mi disse che anche nei momenti più bui non aveva mai perso la speranza e che alla fine tanta dedizione e sacrificio erano stati premiati. Mentre mi mostrava fiero i tanti testi da cui aveva studiato

ne aprì uno e nella prima pagina insieme al suo nome e cognome vidi la scritta “Roma, 1985”. La guardò con aria sognante e mi disse che, nonostante gli sforzi fatti, era stato il periodo più bello della sua vita.

Quel giorno uscii dallo studio con una certezza: mi sarei trasferito a Roma e avrei tentato, con tutta la determinazione di cui ero capace, di diventare un notaio.

Quanto tempo hai impiegato per vincere il concorso notarile?

La mia esperienza concorsuale è stata quanto mai singolare. Dopo la laurea, volevo svolgere una pratica notarile effettiva, e quindi ho scelto di non trasferirmi immediatamente a Roma.

Purtroppo all’uscita del bando mi mancavano due settimane al termine del praticantato e così non potei partecipare al mio primo concorso. Col senno di poi probabilmente quel concorso non l’avrei mai passato ma la delusione, al momento, fu comunque tanta.

Dopo l’estate partii per Roma, per quella che è stata finora la più grande avventura della mia vita.

Nel frattempo decisi di provare ugualmente l’esame di avvocato per tenermi aperta una via di uscita.

Lo superai al primo tentativo. Sfortunatamente però, le date degli orali coincisero con quelle della prova preselettiva del concorso notarile. Scelsi di proseguire gli studi per sostenere l’esame orale di avvocato, perdendo così l’opportunità di partecipare al mio secondo concorso. Fu durissima riprendersi da quell’ennesimo scherzo del destino. Ero ad un bivio della mia vita : continuare a studiare per raggiungere il mio sogno oppure dedicarmi alla professione forense?

Scelsi la prima alternativa. Tuttavia gli anni passavano e avevo la sensazione di girare a vuoto. Trascorrevano intere settimane - sabato compreso - a studiare in biblioteca e mi sembrava di non vedere mai la fine del tunnel.

Finalmente uscì un altro bando. Nonostante mi fossi laureato all’età di 25 anni, mi sedetti per la prima volta ad un concorso notarile sei anni dopo. Mi sentivo “vecchio” e stanco e al tempo stesso privo di esperienza. Una sensazione per nulla piacevole. Si trattava del concorso di ottobre 2010, poi annullato il giorno della terza prova.

L’anno seguente ci ho riprovato e finalmente sono riuscito a consegnare per la prima volta i miei elaborati. Nell’attesa dei risultati, ho sostenuto un altro concorso. Poi è arrivato il grande giorno. Era il 7 giugno 2012 quando ho ricevuto la telefonata che ogni aspirante notaio aspetta di ricevere. Avevo superato gli scritti. La vita è strana, in un solo attimo ti ripaga per anni di fatiche e all’improvviso ci si lascia alle spalle un inferno durato sette anni come se non fosse mai esistito.

Circa un mese fa mi è arrivata per la seconda volta quella telefonata. Ho superato anche gli scritti del secondo concorso. Deciso a chiudere un ciclo della

mia vita, sono tornato in via Arenula, dopo un altro periodo di studio intenso, e ho sostenuto nuovamente gli orali, diventando bis notaio.

Quali sono gli aspetti positivi e negativi della tua esperienza concorsuale?

Le lungaggini della procedura d'esame hanno rappresentato l'ostacolo più duro da superare. Gli anni passavano e inevitabilmente mi domandavo se stessi facendo la cosa giusta.

Mi sono chiesto mille volte, senza trovare una risposta chiara, cosa avrei fatto della mia vita nel caso in cui non fossi riuscito a superare il concorso.

Mi sono trovato in tante circostanze in imbarazzo a dover dire che a trent'anni passati studiavo ancora per superare il concorso notarile. Chiunque non faccia parte di questo mondo non immagina nemmeno lontanamente quali siano le privazioni e i sacrifici necessari per raggiungere l'obiettivo.

Di positivo ricordo e ricorderò sempre le amicizie fortissime che sono nate in questo periodo. Alcuni dei miei compagni di studio sono diventati per me una seconda famiglia. Abbiamo sofferto insieme, abbiamo condiviso quotidianamente le nostre frustrazioni e i nostri sogni, ma alla fine ce l'abbiamo fatta.

Quali sono le maggiori difficoltà che affronta oggi un aspirante notaio?

Superare il concorso notarile oggi è una delle cose più difficili che si possano immaginare.

E' necessario mantenere vive le proprie motivazioni per anni, in totale assenza di gratificazioni immediate. L'entusiasmo iniziale va via via scemando, lasciando il posto ad inquietanti interrogativi sul futuro e sulla riuscita dell'impresa. Solo chi è dotato di una forza di volontà fuori dal comune può farcela.

Inoltre la conoscenza quasi enciclopedica del diritto civile e commerciale, pur necessaria, non è purtroppo sufficiente. L'apprendimento della normativa e della relativa dottrina e giurisprudenza rappresenta una delle conquiste più "facili" da raggiungere durante la preparazione. E, a parer mio, non è idonea a distinguere un vincitore da un non vincitore.

Occorre piuttosto trovare un giusto equilibrio tra attività di studio e applicazione pratica. Essere dei grandi teorici del diritto può aiutare a vincere un dottorato di ricerca ma non a superare il concorso in mancanza di una adeguata capacità redazionale.

5) Quali consigli per i giovani aspiranti notai?

Non penso esista una ricetta universale per superare il concorso. Ho conosciuto decine di vincitori ed ognuno ha la sua storia personale. Tutti però sono accomunati dal fatto di non aver mai mollato.

Se dovessi tornare indietro mi concentrerei di più fin da subito sull'aspetto tecnico-pratico, dando precedenza al profilo redazionale. Pur non tralasciando lo studio teorico, ritengo sia fondamentale stendere almeno due o tre atti a

settimana per non perdere l'allenamento.

E' essenziale curare la stesura della parte pratica in maniera quasi maniacale e imparare ad essere rapidi ed essenziali.

A volte un piccolo errore di distrazione può compromettere l'esito di una prova perfetta.

Come suole dire il mio Maestro, il notaio Luca Palazzi, che non smetterò mai di ringraziare per i suoi insegnamenti, "dovete essere semplici come una colomba ma prudenti come un serpente".

INTERVISTA AL NOTAIO FRANCESCO GIOVANZANA

Per quale ragione hai deciso di studiare per diventare Notaio? C'è stato un preciso momento nel quale, nella tua vita, hai capito che quella sarebbe stata la tua strada?

Ricordo ancora distintamente, e con molto piacere, quel giorno. Nei primi mesi successivi alla laurea avevo intrapreso esclusivamente la pratica forense presso un eccellente studio a Milano, ritenendo in cuor mio il percorso notarile troppo impervio ed aleatorio, seppur estremamente seducente. Durante una collaborazione con l'Università Statale conobbi due ragazzi che stavano studiando per il concorso; confrontandomi con loro mi resi conto che tenevamo gli stessi ritmi di vita impossibili, studiavamo gli stessi libri, ci stavamo formando acquisendo le medesime competenze. Io per lo studio, loro per il proprio futuro. A quel punto fu abbastanza semplice rendersi conto che avrebbe avuto molto più senso investire tutto quel tempo e fatica in qualcosa di "mio", in una professione che trovavo più stimolante ed affascinante seppur fosse alto il rischio di fallimento, piuttosto che proseguire a capo chino in un ambiente che mi rubava la vita senza nemmeno dirmi grazie. Così cambiai strada.

Quanto tempo hai impiegato per vincere il concorso notarile?

Posso dire, senz'ombra di dubbio, di essere stato anche fortunato, in quanto, quello che ho vinto, è stato il mio primo concorso. Fra l'apertura della pratica notarile e le prove scritte sono intercorsi, nel mio caso, due anni e mezzo, ossia una tempistica che può essere definita breve se si è consci della mole di studio ed esercitazioni che richiede il concorso. Proprio per questo sento di dover molto ai ragazzi con cui ho condiviso la preparazione e alla scuola notarile che ho frequentato, senza di loro l'arco temporale si sarebbe certamente dilatato.

Quali sono gli aspetti positivi e negativi della tua esperienza concorsuale?

Se ripenso alla settimana concorsuale di Roma, ho certamente un voluminoso bagaglio di momenti ed emozioni che mentalmente rivivo con piacere, ma credo che sia solo merito della vittoria del concorso se quell'insieme di piccoli eventi e sentimenti si sia trasformato in zucchero filato. Al netto del risultato raggiunto, credo che gli unici aspetti positivi possano essere ricollegati al piano umano, e, quindi, le amicizie che instauri sui libri e che profumano di eternità, a cui si affianca il volto della concorsista conosciuta fra codici e fogli di protocollo e per cui perdi la testa.

Al contrario, gli aspetti negativi rischiano di essere preponderanti, almeno finché non si giunge alla visione del traguardo. La preparazione necessaria è lunga e snervante, ed affrontarla seriamente è un dovere che ciascuno di noi si assume. Ciò implica grandi sacrifici, in termini sia economici che di vita, non solo da parte di noi stessi ma anche (ed è questo forse il lato peggiore) da parte di coloro che ci circondano quotidianamente, e che si trovano costretti ad accettare, senza probabilmente capire appieno, il complesso di fatiche e timori che ci accompagna in questo percorso.

In questo senso capita anche che la vittoria del concorso non aiuti per nulla, in parte perché è comunque doloroso vedere che la propria strada professionale si separa da quella di coloro con cui hai condiviso gli anni di studio e che, a differenza tua, non ce l'hanno fatta, in parte perché capita anche che vengano a determinarsi incomprensioni e gelosie, ed i rapporti umani inopinatamente si sfaldano.

Quali sono le maggiori difficoltà che affronta oggi un aspirante notaio?

Penso che, a lungo, la maggiore difficoltà per gli aspiranti notai provenisse dall'impostazione estremamente teorica e poco vicina alla prassi professionale assunta dalle prove concorsuali. Ciò rendeva difficoltosa la possibilità di conciliare una preparazione teorica necessariamente scrupolosa e raffinata con l'aspirazione di ciascuno a conseguire una propria indipendenza economica mediante il lavoro presso uno studio notarile, pena un considerevole aumento degli anni di studio. In questo senso, però, mi pare di poter dire che, negli ultimi concorsi, vi sia stato un forte impegno del notariato volto a correggere questa distorsione.

Allo stesso modo credo sia estremamente positivo, per chi si affaccia oggi al mondo concorsuale, che si siano notevolmente ridotti gli intervalli di tempo intercorrenti tra un concorso e l'altro.

Quali consigli per i giovani aspiranti notai?

La mia esperienza è stata relativamente breve ma, confrontandomi con il

percorso di altri notai, credo che i capisaldi per i giovani aspiranti notai debbano essere due. In primo luogo approcciarsi allo studio concorsuale ben consci del tempo e delle fatiche che si paleseranno necessarie; un impegno costante e martellante che richiede, sin da subito, la capacità di costruire un solido gruppo di studi sul quale appoggiarsi e fare affidamento sia sul piano umano che, soprattutto, nell'ambito della preparazione. Solo tramite il confronto si può raggiungere l'elasticità mentale che il concorso richiede.

In secondo luogo essere in grado di non abbattersi mai dinnanzi alle difficoltà e ai momenti di scoramento che, naturalmente, si presenteranno. In quest'ottica credo che elemento imprescindibile sia la capacità di ritagliare al concorso il giusto spazio che compete ad una misura di accesso professionale, ossia un elemento certamente importante nella vita di ciascuno ma che non può costituirne la priorità.

INTERVISTA AL NOTAIO FRANCESCA GIUSEPPINA BUZZI

Per quale ragione hai deciso di studiare per diventare Notaio? C'è stato un preciso momento nel quale, nella tua vita, hai capito che quella sarebbe stata la tua strada?

Poco prima della laurea, in quel periodo bellissimo in cui si scrive la tesi, si sogna il futuro in modo spensierato e soprattutto si progettano le vacanze... uno dei miei più cari amici mi disse che suo fratello, Notaio, stava cercando una praticante per il suo studio.

Sono andata solo per curiosità, del lavoro del Notaio non sapevo assolutamente nulla, io mi ero iscritta a giurisprudenza per fare il magistrato!

Il mio Notaio e maestro Gustavo GILI è giovane, brillante, disponibile e con molta voglia di insegnare ed è stato grazie a lui che mi sono innamorata di questa professione nobile e antica dall'importanza spesso sottovalutata.

Dopo poche settimane di questa pre pratica avevo capito che io volevo essere un Notaio.

Ricordo di essere tornata a casa una sera, piena di entusiasmo per la giornata lavorativa e di aver comunicato ai miei genitori che avevo deciso cosa fare da grande.

I miei sono rimasti spiazzati, tra tante carriere proprio la più difficile, ma sono figlia unica e non sono riusciti a dirmi di no. Hanno scommesso al buio ma ormai ero determinata a raggiungere il mio obiettivo: essere il primo Notaio della mia famiglia! Solo ancora non sapevo quanti sacrifici, quanta grinta e determinazione avrei dovuto trovare.

Quanto tempo hai impiegato per vincere il concorso notarile?

Mi sono laureata nel 2006 e ho vinto il concorso bandito nel 2009 le cui prove scritte si sono svolte nel 2011. E' stato il mio secondo concorso.

La prova orale l'ho sostenuta a settembre del 2012, quindi in tutto ho impiegato 6 anni raggiungendo il mio obiettivo appena dopo aver compiuto i 30 anni.

Quali sono gli aspetti positivi e negativi della tua esperienza concorsuale?

Intesa in senso ampio la mia "esperienza concorsuale" è iniziata con la pratica. Una buona pratica, compiuta in modo serio e per il periodo prescritto dalla Legge Notarile, a stretto contatto con Notaio e clienti, raggiungendo una certa autonomia sulle pratiche dello studio, costituisce circa un 20% della preparazione necessaria per superare il concorso.

L'esperienza al termine della pratica è proseguita frequentando due scuole notarili che mi hanno consentito di imparare un metodo di studio nuovo e diverso da quello usato all'università.

Proprio andando a scuola poi ho conosciuto alcuni degli amici con i quali ho studiato, mi sono confrontata e che hanno vinto il mio stesso concorso rendendo la mia gioia più completa.

La competitività in questo ambiente è molta e non tutte le amicizie, specialmente dopo la vittoria, si sono rivelate sincere.

Quello che però io ritengo si debba sempre tenere a mente per non inaridirsi, come alcuni praticanti Notai, è l'obiettivo, ossia il superamento del concorso, cercando di non dimenticare che la sfida è con se stessi e non certo contro gli altri concorrenti.

Entrando invece nello specifico, i tre giorni degli scritti sono una sfida fisica e di nervi, dove ho messo alla prova ancora una volta tutta la tenacia e la determinazione che mi hanno permesso di arrivare preparata, moderatamente sicura e desiderosa di vittoria.

Quali sono le maggiori difficoltà che affronta oggi un aspirante notaio?

Le maggiori difficoltà che ho incontrato sono da un lato imparare la costanza nello studio e dall'altra convivere con l'incertezza.

La costanza nello studio è fondamentale e comporta tanta fatica e tanti sacrifici. Questo non significa assolutamente che io abbia rinunciato alla mia vita, agli amici e alle vacanze, ma per permettermi questi "lussi" ho sfruttato senza sosta ogni ora della giornata.

Ho considerato lo studio come un lavoro, dal lunedì al sabato in orario biblioteca... con qualche straordinario!

Intorno al concorso notarile poi, regna sovrana l'incertezza che per me è stata forse la cosa peggiore in quanto logora e lascia una sensazione di assoluta

impotenza. L'incertezza non solo del superamento o meno del concorso, ma dei tempi tecnici, dei bandi che non vengono banditi con regolarità, di date per gli scritti spesso rinviate, di correzioni lunghe e di tanti tempi che il praticante Notaio percepisce come tempi morti.

Quali consigli per i giovani aspiranti notai?

Le uniche tre cose che mi sento di consigliare sono in primo luogo di non farsi trascinare in facili quanto sterili polemiche sul funzionamento del concorso, sulle eventuali scorrettezze e quant'altro, ma concentrarsi, faticare e studiare molto perché solo così si può superare il concorso.

In secondo luogo, non bisogna scoraggiarsi mai e in questo la mia famiglia, il mio fidanzato ed i miei amici sono stati fondamentali e quindi è lì che bisogna cercare il sostegno psicologico.

In ultimo, ma non meno importante, gli atti devono essere scritti in bella grafia, o quantomeno comprensibile, devono essere sintetici e chiari. E' proprio con la semplicità nell'esprimere concetti complessi che si dimostra di aver fatto propri gli argomenti studiati e di saper ragionare giuridicamente.

Questo concorso non è impossibile, si può vincere e la gioia sarà solo vostra, esattamente come la fatica!

TRACCE

TRACCIA MORTIS CAUSA D.D. 28 DICEMBRE 2009

Tizio, vedovo con 3 figli, è il principale azionista (80% delle azioni) della Alfa spa con sede in Roma, capitale sociale euro 2 milioni, le altre azioni sono nella titolarità di Mevio (uno degli amministratori delegati) per il 10% e del figlio Caio per l'altro 10%. Il valore attuale delle azioni stimato da una società di revisione ammonta a euro 5milioni.

Tizio intendeva disporre un patto di famiglia trasferendo il controllo della società al figlio Caio, che segue da tempo le attività come consigliere dirigente della società. Per diversi problemi il patto di famiglia non ha avuto attuazione.

Tizio intende disporre per testamento nel modo seguente :

1) attribuire a Caio le azioni della Alfa spa, riconoscendo peraltro espressamente che il 10% delle azioni di cui Caio è già titolare gli è stato attribuito sottoscrivendo un aumento di capitale con l'utilizzo di somme messe a disposizione dal padre per questo scopo. Il valore attuale del 10% è pari ad euro 500 mila. Caio ha l'obbligo comunque di corrispondere alle sorelle l'importo di euro 500 mila ciascuna;

2) attribuire alla figlia Lucilla l'immobile in Roma, via Condotti n. 20, per un valore di euro 3 milioni, oltre al credito di euro 500 mila verso il fratello Caio;

3) attribuire alla figlia Fiammetta un appartamento in Roma, piazza di Spagna n. 2, del valore di euro 2 milioni, nonché valori mobiliari in amministrazione fiduciaria alla Beta sgr con sede in Roma, valutata ad oggi euro 1 milione, oltre al credito di euro 500 mila verso il fratello Caio;

4) legare a Cecilia, sua compagna ormai da molti anni, un appartamento in Roma, via Trastevere n. 40, del valore di euro 1 milione, anche a titolo di indennizzo per i diritti che le competono in forza di un rapporto di lavoro mai retribuito, ma regolarmente denunciato ai fini previdenziali, per attività prestate per circa 2 anni e cessato nel corso dell'anno 2000, quando la convivenza era appena all'inizio (importi peraltro di valore superiore ad euro 100mila in base ai conteggi effettuati da un consulente del lavoro);

5) esprimere la sua gratitudine verso Cecilia per l'importanza ed intensità del loro rapporto;

Tizio non desidera che sulle attribuzioni prospettate sorgano problemi in relazione alla corrispondenza o meno delle attribuzioni a quote astratte del suo patrimonio e desidera che eventuali beni residui non distribuiti tra i figli possano essere attribuiti senza particolari discussioni tra loro.

Il Notaio Romolo Romani riceve il testamento pubblico di Tizio in modo da rappresentare fedelmente le sue ultime volontà, adeguandole alle norme di legge se necessario. Il candidato motivi le soluzioni proposte e tratti della institutio ex re certa; dell'onere di pagamento a carico di un erede; della ricognizione per testamento di donazioni effettuate dal testatore; della datio in solutum disposta per testamento.

TRACCIA DIRITTO COMMERCIALE D.D. 28 DICEMBRE 2009

In data 10 luglio 2010 si apre in Roma la successione del sig. Tizio, alla quale vengono chiamati per legge la moglie Filana ed i figli Caio e Caietto, quest'ultimo di anni 16. Nell'asse ereditario è compresa un'azienda, di cui il de cuius era unico titolare corrente in Roma ed avente ad oggetto la produzione e la commercializzazione di mobili per arredamento, gestita sotto forma di impresa familiare.

Dopo la morte di Tizio l'attività dell'impresa è stata provvisoriamente proseguita, a seguito di regolare autorizzazione da parte del giudice competente, come impresa familiare gestita da Caio. Gli eredi giungono alla determinazione di regolarizzare la loro struttura imprenditoriale ed a tal fine si rivolgono al notaio Romolo Romani di Roma, illustrando allo stesso la necessità di costituire una struttura societaria che garantisca l'integrità patrimoniale dei soci.

Il candidato, assunte le vesti del notaio Romolo Romani, date per concesse tutte le autorizzazioni richieste dalla legge, nonché allegato ed approvato il relativo statuto sociale, rediga l'atto necessario a soddisfare le esigenze dei richiedenti mediante la trasformazione della comunione d'azienda gestita in impresa familiare in una società a responsabilità limitata ex art. 2500 ecties c.c., nella quale Caio assuma la carica di amministratore unico fino a revoca.

La società avrà un capitale sociale di € 230.000,00 (duecentotrentamila) di cui € 140.000,00 (centoquarantamila) coperti dal patrimonio netto dell'azienda (escluso l'avviamento) ed € 90.000,00 (novantamila) utilizzando somme liquide comprese nel patrimonio ereditario.

Il candidato tratti della comunione d'azienda costituita da impresa familiare a seguito di comunione ereditaria incidentale nell'ambito della quale vi sia un minore; della trasformazione eterogenea da comunione d'azienda a società a responsabilità limitata e degli adempimenti che vi sono correlati.

TRACCIA INTER VIVOS D.D. 28 DICEMBRE 2009

Tizio e Caio si accordano per il trasferimento (da Tizio a Caio) di un appartamento in Roma via Margutta n. 10, sottoposto a vincolo ex d.lgs n. 42/04 (debitamente notificato e trascritto).

Il prezzo è concordato in euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila), di cui euro 150.000,00 (centocinquanta mila) da versarsi subito quale caparra confirmatoria, ed euro 1.350.000,00 (unmilione trecentocinquanta mila) al momento in cui, decorso il termine per l'esercizio del diritto di prelazione ex art. 60 d.lgs 42/04, venga stipulato un atto ricognitivo (non più tardi di 15 giorni dalla data di scadenza del termine per l'esercizio della prelazione) con il quale si dia atto del trasferimento della proprietà, venga trasferito il possesso, effettuato il pagamento del saldo e corrisposte le imposte dovute.

Caio non intende accantonare il corrispettivo della vendita o pagarlo immediatamente, perché si ripromette di adempiere al momento in cui sia definita un'operazione di finanziamento con Banca Alfa (che si garantirà su titoli di proprietà di terzi).

Tizio chiede una fidejussione che garantisca il pagamento del corrispettivo nei termini stabiliti in modo certo e senza possibilità di eccezione.

Caio può offrire soltanto una semplice fidejussione di terzi.

Tizio allora chiede al Notaio di garantire almeno il ritrasferimento del bene e l'incameramento della caparra in caso di mancato pagamento.

Il Notaio RR con sede in Roma, rilevata l'insufficienza della fidejussione proposta da Caio riceve l'atto pubblico adottando la soluzione più convincente per realizzare la volontà delle parti.

Il candidato motivi l'impostazione dell'atto, tratti brevemente della fidejussione a prima richiesta e del contratto autonomo di garanzia, tratti quindi della condizione di inadempimento e della vendita di immobile con riserva di proprietà.

Repertorio ai degli atti di ultima volontà

TESTAMENTO PUBBLICO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, alle ore _____ e
minuti _____ (tutte in Piacenza per disteso)

In Piacenza, presso alla via _____ numero _____ (Cassa dei),
innanzi a me, dottor Rinaldo Perani, notario in
Piacenza, iscritto presso il Collegio Notarile dei distretti
Rivanti di Piacenza, Velletri e Antiveduggia, alla
presenza dei testimoni:

AA (Cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio
o residenza del primo testimone);

BB (Cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio
o residenza del secondo testimone);

è presente:

CCIO (Cognome, nome, luogo e data di nascita,
domicilio o residenza, codice fiscale)

Il Componente, della cui identità personale, io
notorio sono certo, ma chiede di ricevere il
suo testamento in forma pubblica, ed all'usopo
non dichiara, alla continua presenza dei
testimoni, le sue ultime volontà, di suo
o uso di sua notorio scritto in iscritto
come segue

“Istituisco eredi universali del mio patrimonio,

nella parte da essere determinata in base
al valore dei beni così attribuiti a fronte
dell'apertura della successione, i miei tre
figli: Lino (generalità), Luilla (generalità)
e Fiammetta (generalità).

Attribuisco, a titolo di assegno divisionale
qualificato ai sensi dell'articolo 734 codice
civile:

- a Lino, la prima proprietà del pacchetto
azionario di mia pertinenza, relativo al
capitale sociale della società per azioni
"Alfa spa", avente sede in Roma, via...
ed ogni comparto da numero... azioni del
valore nominale di Euro... ciascuno,
rappresentanti l'ottante per cento (80%) dello
attuale capitale sociale.

Il suddetto pacchetto azionario si intende
attribuito interamente, indipendentemente
da eventuali variazioni nel numero delle
azioni che lo compongono e del loro
valore nominale, conseguenti ad operazioni
reali o nominali sul capitale sociale
portate in essere dalla società prima della
apertura della successione.

- a Luilla il diritto di prima proprietà

dell'immobile sito in Roma, via Cordot
ti numero 20, ripartito al Catasto Fabbricati
del Comune di Roma alle foglie, particelle
subalterne, classe, categoria, zona censuaria
vendita catastale euro

- e Tiametta, il titolo di prima proprietà dell'
immobile sito in Roma, piazza di Spagna
numero 2, ripartito al Catasto Fabbricati di
dello Comune di foglie - particelle, subalterne,
classe, categoria, zona censuaria, vendita catastale
euro;

I relativi mobiliari di mia spettanza attuale
gentili in comunione con l'adversario della
beta spa, avente sede in Roma, via
lega, e fucine di Lucilla e Tiametta ed a
carico esclusivo di Carlo, la somma di
euro 500.000,00 (cinquecentomila e 00/100
euro) ciascuna.

lega in Cecina (specialità), il titolo di prima
proprietà dell'appartamento sito in Roma, via
trattoria numero 40, ripartito al Catasto Fabbricati
locali di detto Comune di foglie, particelle,
subalterne, classe, categoria, zona censuaria,
vendita catastale euro

Esprimo la mia viva partecipazione nei miei

Esportati per l'entità o l'impostazione del rapporto che si lega.

Per l'assoluta che sussiste, all'apertura della successione, altri beni di altra proprietà con attribuzione di spoglio che gli stessi siano divisi tra i miei eredi nel rispetto delle quote loro spettanti, determinate secondo quanto previsto al presente atto.

Li dispenso dall'obbligo di effettuare la collazione, in sede di divisione, di quanto dagli stessi ricevuto.

Attestazione

Richiesto, il notaio ha ricevuto il
presente testamento del padre, alla
continua presenza dei testimoni e della
lettrina al compare, che a mia domanda
lo ha in tutto confermato
Scritto interamente di mia pugno, occupa
tre fogli per pagine quattres e fu poi
addebiata prima, come sottoscritto dal compare
maestre, dai testimoni e da me notaio alle
ore e minuti (in lettere per disteso).
1212 (sottoscrizione di tutti)
1213 (sottoscrizione del primo testimone)
1214 (sottoscrizione del secondo testimone)
Lanusa Romano notaio (impronta del sigillo)

PARTI TEORICA

① INSTITUTA EX RE CESSA

L'articolo 582 c.c. pone, al primo comma, una regola generale, stabilendo che l'attribuzione di beni determinati interessa disposizione e titolo particolare; che, rispetto di punto certo, c.d. "oggetto", il secondo comma pone un'eccezione, che fa essere bene in un certo "oggetto", riservato cui anche l'attribuzione di un bene determinato tra più rappresenti utilizzazione di beni, se risulta che la volontà del testatore era quella di attribuire quel bene come "parte" del suo patrimonio. La Commissione ha notato che la norma con fine altro che dispone un'azione interpretativa di testamento, soprattutto dopo che una simile prova al regno del principio generale, presentando difficoltà di interpretazione della volontà testamentaria.

Volontà che, con detta regola, vuole comunque l'essere manifestarsi preponderante del certo oggetto di cui il primo comma.

Pertanto è evidente che l'articolo possa riferirsi alla realizzazione di una funzione diversa, in punto particolare concernere il testatore di attribuire beni determinati ai propri successori.

predefinite tali limiti, secondo la regola sopra
prevista del secondo comma, con attribuzioni e
titolo universali, importanti da compararsi quasi
l'acquisto delle quote di cui. Proprio quest'ultimo
elemento rappresenta l'fondamentale differenza con la
dottrina del Cgs: con l'ora infatti, permetterebbe
la realizzazione della funzione divisione dell'ente
mediante l'attribuzione di diritti determinati, ma
non potrebbe con il caso, attribuire la qualità
di credi, la parte anche individuato secondo
la regola delle massime liquidazione.

Contando proprio dall'analisi della funzione divisione
da l'articolo è idoneo a realizzare, la dottrina
che è occupata dell'argomento con ha mancato
di sottolineare l'affinità del 500 con quanto
disposto dall'art. 734 c.c., ed in particolare con
il secondo comma di questo, dopo infatti la
dottrina ha ricavato il concetto di "divisione
fatta dal testatore senza predeterminazione di
quote", in quanto l'articolo 734 infatti
prevede il cosiddetto "emerge per divisione predefinita",
che mentre il testatore di attribuisce approssimativa
le quote ai tanto con l'intenzione della divisione
creditoria tra gli stessi ciò che non viene
attribuito con l'emerge divisionale, viene attribuito

secondo l'age, perché da un risultato una
diversa volontà del testatore: il quale può pertanto
disporre dei beni residui non alle Parti in
base alla parte ereditaria che possono essere
calcolate anche all'apertura della successione,
mentre in base al valore dei beni alle Parti.
Secondo una dottrina, infatti, §§ 273, 274, 275, 276
la stessa cosa: la prima norma detta un principio,
per cui l'attribuzione di beni determinati non avviene
sempre ed in modo uguale. Eguali, mentre la
seconda attribuisce all'autonomia testamentaria la
struttura tecnica per realizzare l'effetto voluto, nel
e dice l'apprezzamento con efficacia reale degli
eredi.

Secondo altra dottrina, invece la differenza tra le
due figure si risolve, e nella struttura
propria della preterita istituzione di erede,
necessaria nell'azione di successione ed invece,
necessaria nell'istituto ex re certa, parlare
l'erede viene individuata necessariamente di beni
in base ai criteri anzidetti presentati dalla
ord. del § 276.

L'articolo 274, per ~~la~~ ~~parte~~ ~~dei~~ ~~beni~~
beni ~~in~~ ~~base~~ ~~ai~~ ~~criteri~~ ~~anzidetti~~ ~~presentati~~ ~~dalla~~
secondo legge, ~~la~~ ~~norma~~ ~~per~~ ~~la~~ ~~successione~~

una ~~disposizione~~ ~~relativa~~ del ~~titolo~~. Ai fini ~~non~~ ~~del~~ ~~titolo~~
oltre ~~che~~ ~~dei~~ ~~quindi~~, ~~si~~ ~~instaura~~ ~~la~~ ~~comune~~ ~~credita~~,
che ~~potrà~~ ~~essere~~ ~~scelta~~ ~~in~~ ~~una~~ ~~altra~~ ~~norma~~, ~~anche~~ ~~nel~~
rispetto ~~dei~~ ~~dati~~ ~~per~~ ~~il~~ ~~titolo~~.
Neanche ~~è~~ ~~termina~~ ~~da~~ ~~ultimo~~ ~~articolo~~, ~~perché~~, ~~la~~
moltitudine ~~di~~ ~~essi~~ ~~del~~ ~~art.~~ ~~733~~ ~~non~~ ~~si~~ ~~applies~~ ~~alla~~
che ~~istituto~~ ~~es~~ ~~in~~ ~~una~~ ~~del~~ ~~733~~, ~~ma~~ ~~solo~~ ~~alla~~
divisione ~~spetta~~ ~~a~~ ~~norma~~ ~~dell'~~ ~~art.~~ ~~734~~, ~~rispetti~~
rispetti, ~~ma~~ ~~non~~ ~~sono~~ ~~risolti~~ ~~dei~~ ~~fini~~ ~~con~~ ~~fini~~
esclusivi ~~da~~ ~~altri~~ ~~fini~~ ~~si~~ ~~incide~~ ~~non~~ ~~apportano~~.
L'applicazione ~~maggiore~~ ~~dispona~~ ~~dell'~~ ~~istituto~~ ~~è~~
comune, ~~risponde~~ ~~l'attribuzione~~ ~~dell'~~ ~~oggetto~~
universale.

In ~~base~~ ~~alle~~ ~~disposizioni~~ ~~del~~ ~~art.~~ ~~733~~, ~~che~~
è ~~potente~~ ~~spettanti~~ ~~di~~ ~~attribuzione~~, ~~è~~ ~~detiene~~ ~~e~~
la ~~giurisdizione~~ ~~di~~ ~~conservare~~ ~~hanno~~ ~~riservato~~ ~~tal~~
che ~~una~~ ~~disposizione~~ ~~a~~ ~~titolo~~ ~~particolare~~.
Ovviamente, ~~in~~ ~~base~~ ~~ai~~ ~~principi~~ ~~giuridici~~ ~~esposti~~, ~~non~~
impedibile ~~di~~ ~~qualifica~~ ~~è~~ ~~nessa~~ ~~che~~ ~~una~~
utilizzazione ~~di~~ ~~essi~~, ~~in~~ ~~presenza~~ ~~delle~~ ~~riserve~~ ~~del~~
titolo ~~di~~ ~~essi~~ ~~fini~~ ~~di~~ ~~oggetto~~ ~~in~~ ~~funzione~~ ~~di~~
quello, ~~senza~~ ~~che~~ ~~nessa~~ ~~possa~~ ~~essere~~ ~~attribuita~~ ~~sulla~~
base ~~della~~ ~~temporaneità~~ ~~dell'~~ ~~oggetto~~. ~~In~~ ~~tal~~ ~~senso~~,
infatti, ~~si~~ ~~è~~ ~~espresso~~ ~~con~~ ~~riserva~~ ~~sarà~~ ~~la~~ ~~del~~
Corte ~~di~~ ~~Costituzione~~.

② ONERI DI INCASSO, I. CIVILIS, N. 101/2017

L'oneri fiscale è un peso posto a carico del beneficiario di una disposizione fatta a titolo particolare o a titolo universale, ovvero a carico del beneficiario. In materia testamentaria, l'oneri è disciplinato dagli articoli 632 e 633, collocati nella sezione dedicata alle disposizioni anche delle disposizioni ambiziose e a termine.

Tuttavia la dottrina che si è occupata dell'argomento ha sottolineato come l'oneri, a differenza della condizione e del termine, non possa essere consistente in elemento sostanziale. Secondo questa opinione, infatti, l'oneri costituisce una disposizione autonoma, che solo eventualmente e non necessariamente può essere ad altra disposizione.

Quest'azione sostiene l'autonomia dell'istituto di cui si tratta argomentando dagli articoli 630 e 632 comma, che disciplinano la così detta "ambiguità" del nudo.

In sintesi quindi, secondo questa dottrina, il paraggio dell'oneri in capo a chi subentra al beneficiario della disposizione, per legge e per volontà del testatore, diventa come non si possa parlare di necessità, che comporterebbe la caducazione della disposizione occasionale insieme alla principale.

La conseguenza pratica di maggior rilievo è quella

per cui, secondo questa impostazione, ben più che
essere parte di esso, un testamento continentale
subordinato un mese, il cui adempimento
non è quindi tenuto l'erede legittimo.

Non per questo tale teoria, quindi, il modesto
costituisce una parte di obbligazione, in
quanto al sistema opera delle parti parate
dal 1173 c.c.

Uno dei problemi maggiormente dibattuti in
riferimento all'erede testamentario, consiste
nel suo rapporto con il legato, e la
difficoltà a distinguere le due figure.

Infatti, secondo la dottrina, la rinuncia
autonomia del modesto preclude la possibilità
di effettuare la distinzione sulla base del
carattere accidentale del modesto, contrapposto
all'autonomia del legato.

Secondo la teoria di più rifiata, la distinzione
tra le due figure può essere operata solamente
allorquando è indagine dell'intento perseguito:
si avrà pertanto legato ogni volta che la
disposizione produce un'attribuzione ad un
beneficiario determinato.

Nell'opuscolo invece, il beneficiario deve essere
ricostituito in quanto la disposizione

risponde ad un interesse di altri che oppone

l'azione della disposizione, in punto con del

testatore \rightarrow ciò che si verifica nelle cod. disposizioni

\rightarrow fanno ^{sci} dell' ^{coni} anima, ledere l'interesse lo sottopone

è quello del testatore mentre i Beneficiari sono

intermediari

Secondo una teoria intermedia, invece, potrebbe parlarsi di

come anche in presenza di Beneficiari determinati, perché,

formando l'interesse perseguito che è quello del testatore,

il terzo venga Beneficiario non solo indirettamente, si

esclude potendo anche per la possibilità di un suo o

vantaggio di persona determinata

È proprio la contraddizione dell'interesse nell'ambito

delle obbligazioni dimostra come l'interesse della del testatore,

necessariamente sta alla base del rapporto, può anche

non essere patrimoniale e non può farsi si sovrappone con

la protezione, posta in concetto di volontà

classica

Secondo la dottrina, infatti, la disposizione dell'art. 606 cc,

secondo cui l'indebitamento può essere patrimoniale interessato

potrebbe agire per l'indebitamento, non sarebbe meno se

l'interesse perseguito non fosse quello del testatore o

di terzi intermediari. In altri termini, se l'interesse

appartiene ad un terzo determinato, solo contorni potrebbe

ampliare l'obiettivo per la quale quello che, in

sentenza ^{nullità} / un suo diritto di credito.
Altra aspetto problematico della figura dell'erede
rispetto al suo rapporto con le condizioni.
Altra a questo può essere in tema di accidentalità
ed autonomia, ed a prescindere delle circostanze, per
cui solo le condizioni è riferita al ricorrenza sulla
efficacia della disposizione cui succede, o altrimenti
non, in materia testamentaria, i due elementi
sono ricavati dal principio relativo sul non vizio,
secondo un generale "fons" per le volontà testamentarie, così
come le condizioni illecite comportano la nullità della
disposizione solo se costituiscono il motivo essenziale della
disposizione, che deve risultare dal testamento.

In materia di donazione, invece, il trattamento è
diverso, in quanto solo per l'azione è applicabile il
principio relativo sul non vizio, mentre per le
condizioni si applica il regime, maggiormente punitivo,
degli articoli dell'articolo 1344.

L'azione testamentaria non è punitiva, in quanto quanto
secondo altra dottrina, il principio generale di
cui all'art. 2048, relativo al motivo illecito risultante
dalla donazione, ~~applicabile~~ deve essere applicato
anche alle condizioni illecite apposte alle donazioni,
con ripristinando la perfetta summa di chi
disciplina con l'azione, come per le volontà testamentarie.

2) RICONOSCIMENTO PER TESTAMENTO A BENEFICIO

EFFETTIVA AL TESTATORE

Il quesito proposto ampiezza le soluzioni di un duplice profilo: in primo luogo, l'ammovibilità del c.1. "autentico alipso del testamento", ed in secondo luogo il diritto di paralizzare pure a futura memoria che incarna nel novero.

Stato il primo aspetto, la norma di riferimento è data dal comma dell'art. 504, che fa riferimento alle disposizioni non patrimoniali, da cui il concetto di "alipso", che possono essere contenute nel testamento si fanno generalmente gli esempi del riconoscimento del figlio naturale, le nullità del tirare ed omnia e affini.

Secondo la lett. riva, il c.1. stesso risulta essere l'espressione di un principio generale che consente all'autonomia privata di incidere, in un testamento, anche disposizioni di carattere non patrimoniale; in altri termini, quindi, il c.1. "autentico alipso" del testamento non sarebbe amovibile solo nei casi previsti dalla legge, tra i quali i due esempi sopra riportati.

Quest'interpretazione è quella che si è seguita in ordine alla richiesta del testatore di esprimere in atto la sua predilezione verso la famiglia, secondo quanto espone in motivazione.

più problematica è vice il secondo profilo, relativo al diritto di sostituzione per memoria futura.

È infatti insopprimibile, tradizionalmente, quella vicenda cui il ministro relatore rinviò il limite generale della impossibilità di scegliere prova: tale attività infatti, è riservata all'Autorità Giudiziaria, in quanto solo gli elementi probatori possono essere acquisiti esclusivamente nell'ambito del processo civile, disciplinato da norme di ordine pubblico che consentono, in particolare mediante lo sviluppo del contraddittorio, la più intensa tutela delle parti coinvolte, in attuazione del principio costituzionale del giusto processo, contenuto nell'art. 111 della Carta.

Se non chi, alcuni autori hanno sostituito, inammissibile, con un'attività antiproduttiva, con un'attività materiale; basterebbe infatti pensare all'attività di copia dei documenti e, più in generale, alla stessa attività delle sottoscrizioni. In secondo luogo, se in materia processuale, è pure stato regolato, almeno dal principio dispositivo, dal principio del litis apparenza del giudice.

Seppure secondo tale impostazione, poi, è obbligatoria

distingue tra elementi probatori ed
elementi "istintivi"; la delibrazione interviene
sull'atto notoria sull'atto in diritto
probatorio, ed comunque il campo di elemento
istintivo sul se acquisito il processo secondo
le norme da un punto e regolare, ispirate
ai principi da cui s'è fatta scaturire

tranne punto teorico, inoltre principi, non
si realizza nessuna obbligo ai principi
del punto processuale, dopo che finisce
inviolabilmente con l'essere teorico di invalidità

Nonostante peraltro viceversa, secondo quest'orientamento,
l'obbligazione prodotta sulle circostanze secondo cui
può delibrazione, contenute in un atto pubblico,
sulle altre coperte da pubblica fede fino a
quella di falso ex art 2700. In tal modo,
cioè, essendo l'atto pubblico prova Capale, si finirebbe
convergere ad appurare il sistema processuale, di
acquisizione del materiale istintivo.

Adesso, la dottrina ha superato l'obbligazione
notoriamente come, in base all'art 1 della legge
notoria, la competenza materiale riguarda le
delibrazioni negativi: può si essere dell'obbligazione
privata, e sul quale possono principi considerarsi
coperte dalla pubblica fede ex art 2698 c.c.;

peraltro, le delibrazioni con "effettiva autonomia"
scelte, può sempre sottoporre al libero apprezzamento
del Giudice ed al principio di proporzionalità, sancito
dagli articoli 111 e seguenti del Codice di procedura
civile.

Nel resto, le parti possono una serie di ipotesi in
il ministero pubblico non potesse ed di fare che
con i limiti dell'art. 100 c.p.p. civile: in questi al
verrebbe di decisione dell'assemblea, o a quello
di momento stipula.

Inoltre anche la teoria che ammette questo
tipo di delibrazioni, precisa che il motivo
della limitazione o restrizione fatta, in mancanza
presso un senza alcuna valutazione di alcun
tipo, che potrebbe essere considerata come
valore a "influenza" il funzionamento del Giudice;
in altri termini, anche allora che ritengono che
questo tipo di attività non sia in assoluto preclusa
al motivo, precisano che, laddove effettivamente
esistesse, debba essere fatto in modo il più
effettivo possibile.

① DATUM IN SOLUTUM ASSONIA CASO TESTAMENTO

La prestazione o luogo dell'adempimento si riproduce nell'ambito dei modi di estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento, ma comunque soddisfatti, in parte la diversa prestazione è accettata dal creditore, circostanza per cui può ritenersi istantanea o soddisfare il suo interesse.

Proprio la mancanza dell'accettazione da parte del creditore porta a ricondurre le fattispecie nell'ambito della materia contrattuale.

In dottrina si discute sulla natura, primitiva di parte, contratto, e i dubbi nascono dal fatto che la disciplina codicistica, contenuta nell'art. 1097, autorizza l'estinzione dell'obligazione dovuta all'esecuzione dello stesso contratto.

Proprio in base a questo aspetto, alcuni autori ritengono che la data sia un contratto reale, e come tale necessario della consegna della cosa o dell'iscrizione in caso contrario perché si producano gli effetti che le sono propri. Un'altra teoria sostiene invece che la data non compie alcuna obbligo al principio consensualistico, e che l'efficacia estintiva vale piuttosto in relazione alla luce luce dell'oggetto del contratto: produce però non un diritto reale, l'estinzione dell'obligazione.

obbligazione ancora nel momento in cui il creditore non
acquiesce il diritto, e cioè in sede di accordo sostanziale,
secondo il principio del consenso tralatso.

Se invece l'oggetto della diversa prestazione fosse altro, come
altre l'efficienza estintiva si produrrebbe solo con
l'esecuzione della diversa prestazione. Questo sarebbe
male e mettere in chiaro il problematico rapporto con
la novazione: quest'ultima è non soddisfacente in
quanto il creditore non acquiesce alcuna libertà
tuttavia, la dottrina non può avere effetti solo obbligazioni,
confondendosi altrimenti con la novazione, una
parte indifferibile legata con un contratto relativo.
Ecco perché alcuni autori parlano di "realità attenuata",
in riferimento a questo contratto.

Molto problematico è poi il rapporto tra la data
e lo strumento contenti del legato: si verifica
infatti una sovrapposizione difficilmente conciliabile tra
il meccanismo esecutivo del legato, che presuppone
da un'opera esecutiva solo solo il fatto di
riservazione, e la natura contrattuale della data
in solutum, che richiede il consenso del creditore.
Legato

Secondo una prima teoria, il momento essenziale
da parte del creditore è l'agibilità, della pratica
di riserva e lui spettante ex 662 cc, equivalente

ad un espone consenso. Ogni parola punita,
secondo tutte le circostanze, menzione al legato
e particolare d'adempimento.

Avendo un'altra interpretazione, invece, consenso e
menzione riferita non potrebbe mai essere
equiparata.

Stando questi fatti, infatti, sarebbe pacifico il principio
secondo cui si possa prescindere dal consenso di
un soggetto solo in presenza di un'attribuzione a lui
favorevole, e sempre salvo la qualità per lui di
suscrittore. Lo schema generale del contratto o
forma di testo, ed anche la generale teoria del
negozio unilaterale inter vivos, ed effetti reali ed obbligatori,
che si può trovare in 1333, si basano sul principio per
cui quando si modifica la sfera giuridica di un
terzo, con il modo e lui favorevole, si possa anche
prescindere da un suo espone consenso.

Anche il legato omisso, di regola, è un'attribuzione
favorevole per il legatario, ed è per questo ragione
che la legge non richiede una sua espone manifesta
ziosa di volontà.

Quella invece gli effetti sulla sfera giuridica di un
terzo non siano esclusivamente favorevoli, è necessario
un suo espone consenso regolare, perché siano validamente
regolate ~~gli~~ ~~effetti~~ le attribuzioni che lo producano.

Quanto è proprio il caso della dote in soluzione, ed è il marito per cui la legge richiede un versamento sostanziale a il marito.

Alcuni autori hanno proposto di risolvere il problema sottoponendo il legato alle condizioni sopravvenute della accettazione del legatario. Tenendo conto, è stato stabilito che non fa parte: da un lato, sempre il meccanismo acquisitivo del legato; dall'altro, si obbliga in condizione un elemento essenziale delle fattispecie, così dequadrabile ed elemento di efficacia.

Per superare questa difficoltà, allora, altra soluzione proposta dalla dottrina è quella di ricondurre il legato di dote in soluzione nell'ambito del legato di contratto.

Una seconda via, quindi, oggetto del legato sarà il diritto di potestà dell'erede la stipula di un contratto, solutorio, dove ed oggetto la prestazione indicata dal testatore.

Tale diritto, poi, potrà essere attivato dal legatario ex art. 2932 c.c.

Utilezza

Prilunemente, con precisione di analisi, fa
nella costituzione di tra si è indicato anche il
ma cadde facile, nella composizione che il testamento
non è soggetto a esportazione italiana, una attività
è rimasta naturalmente in sede di passaggio
del testamento nel territorio degli altri tra
viti

Nella stessa parte, l'immunità degli eredi da
identificazione catastale degli immobili, pure
non all'origine in punto parte, è stata esposta,
al fine di individuare gli stessi in maggiore
chiarezza.

Nel merito, è necessario in primo luogo l'elenco
nella richiesta del testatore di esportare
nel testamento la sostanza per cui il problema
stanziano del caso della legge spa è stato
da loro esportato in virtù di liberalità
non derivative da parte di tra; infatti la stessa
parte come la promissa, o cui il figlio lo ha
non sottostanti l'evento, ne stato peculiarmente
dal parte.

La ricognizione, in un altro ordine, di denari
inadempiti compiute dal testatore, presenta il

problema del sacrificio dell'atto "pure e
falsa nuncia", che è secondo al giudice
e l'attribuzione consistente proinde al
matrimonio.

Una l'assunzione di una simile nuncia in
atto si è detta al paragrafo 3 della parte
tecnica; nonostante le diverse espressioni
della tecnica che favorisce alla mobilità
nuncia, non può trarre la presenza di
altre espressioni di segno opposto,
anche l'opinione negativa di una certa
preponderanza di merito.

Caratteristica anche la pratica della consegna,
polaro avere intenzioni di ambiguità l'omissione
mento negativo, si è detto di non inserire
la mobilità nuncia in atto.

Fattispecie completamente eterogenea è invece
quella riguardante la dichiarazione di
gratitudine all'indizio di felicità; qui
non c'è elemento il rischio di incalzare
il campo riservato all'autorità giudiziaria,
progettando invece il partito circa l'ammontare
dell'incanto, in un testamento, di natura
di operazioni non patrimoniali e di fuori
della ipotesi di legge.

Per le ragioni che si è tentato di
sintetizzare al art. 588 par. 2 della
parte tecnica, si è scelto di adottare
all'avvicinamento secondo cui il testatore può
effettuare disposizioni c.d. "atipiche" anche alle
sue figlie delle figlie di esse, tenendo comunque
in principio presente il tal senso costante, si
è ritenuto di non adottare l'alternativa.

Una l'approvazione, peraltro, e forse degli eredi,
si è ritenuta che la volontà del testatore fosse
quella di istituire eredi i suoi tre figli,
approvando deli. direttamente ed avendo con
lo stato di comunione ereditaria sui beni
che li ha.

È altrettanto, è principio nato dal 588 che
l'attribuzione di beni determinati possa
costituire istituzione di erede, qualora il
testatore intenda attribuirli in funzione, da
questo, che si è tentato di riportare al
paragrafo 1 della parte tecnica.

Anche il principio, il 734, col campo
d'azione qualificato, rappresenta il principio
in cui realizzare la volontà sostanziale;
La tecnica precisa infatti, come il testatore non
vuole che le altre ipotesi di parte possano

come contestato per la corrispondenza tra il
valore dei Beni assegnati dagli eredi e
la quota ereditaria eventualmente loro assegnata.
E' allora il 734, per effetto proprio del realizzo
di tale quota, in quanto emessa, con
l'attribuzione di tutte dei Beni agli eredi
e l'impedimento al formarsi della comunione
ereditaria, di apprezzare gli eredi e
di calcolare la loro quota ereditaria ex
parte, in base al valore dei Beni stessi.
Trattasi di quota da la detenzione, prendendo
la base del 734, somma dell'art. 734.3
ha definito divisione senza predeterminazione
di quote.

A tale proposito, con riferimento al precedente
esempio attribuito a laio, si è effettuata
una per disposizione da laio con la
entrate variazioni del capitale sociale della
della spa, verifico che si forma variazioni
prima dell'apertura delle nuove quote.
In tal modo, si è realizzato l'effetto
di attribuire a laio l'intero pacchetto
aziendale in proprietà di Tizio indipendentemente
dal suo ammontare, come la quota
espressa delle stesse testatore.

La teoria menzionata poi è possibile.

Il sistema elettrico dei testatori

non può essere considerato un punto verde; tra
ogni coppia di punti verdi, non può
esistere la connessione elettrica tra i circuiti,
ma solo due bit: tra due "circuiti particolari"
diversi.

Per realizzare tale volontà, non è possibile
prevedere di nuovo una disposizione che preveda
delle norme con cui il testatore ^{potrebbe} prevedere
la futura divisione; norme che rispettano le
cose che vengono determinate dall'apertura
della macchina, secondo quanto detto in
precedenza.

Inoltre, si è previsto la dipendenza della selezione,
da parte dei circuiti, di quanto da essi può
essere; infatti la selezione è effettuata in
base ai valori che, nei limiti dell'apertura
della macchina in presenza di tutti i bit,
con le azioni, l'evoluzione del valore
potrebbe pure essere prevista, con che risultato
generale "diversi", che il testatore ha
voluto invece evitare.

Insomma, non può essere previsto ai circuiti,
in quanto, nel caso di ogni bit, di

aprire in viazione per alcune parti. Una
dalla legge emanata, anche se, alla luce
della natura dei beni e dei beni, potrebbe
penalmente non sembrerebbe proficua.
Infatti, l'azione di viazione ha natura ed
in penale la disciplina posta a tutela
dei legittimi tramite la Corte fa parte in
nome di ordine pubblico, per cui un eventuale
domanda di decadenza parte o senza che
legittimi per il caso di azione di viazione
finalmente probabilmente con l'azione facciata
di nullità.

In merito alla viazione per cui parte dei
beni attribuiti e l'ammontare siano valori
mobiliari attualmente posseduti dalla base sgr,
si presuppone il valore dell'immobile sul rapporto
con la medesima natura di gestione, dal quale
potrebbe in ogni momento rendere esempio
secondo disposto del d.lgs n. 59/1998.

In riferimento invece al bene o bene
di cui, se è inteso fare un uso
e proprio oggetto e con una individuazione di
cui, poiché è il testatore ad esprimere
chiaramente quale volontà.

In merito ai redditi risultanti dal

rapporto di lavoro, se immunitate
annata come il detto rapporto si sia
costituita nell'anno suddetto; prova esistente
induce a ritenere che i crediti siano ad
essi presentati, ragione per cui non deve sparsi
la dotto in soluzione, oltre quale si trattava
di principio e della parte tecnica.
La è pertanto passato un normale legato a
forma di credito, ed effetti reali di mano
ad oggetto l'immutabile indicato. 1)
Cosa è che l'obbligo imposto a loro di
obbligare alle somme le somme di loro
sanza ricambio, si è ritenuto di preferenza
tali disposizioni come legate e se con esse
essenti previste e forme di un conferimento
determinato che equitativa potendo un
diritto di credito, nasce la soluzione del
legato obbligatorio. La è quindi ritenuto
di soluzione che tenia che conferiva
il credito quale per rapporto nell'interesse
del titolare o di terzi indeterminate,
non come rappresentato al paragrafo 2
della parte tecnica.

1) ovviamente, non sarebbe possibile la possibilità

di affinare il percorso del ciclo
previsto; anche le detrazioni sulle
contribuzioni di un'aliquota sostanziale,
che regolano le aliquote effettive.

Regolamento

Recupero

TRASFORMAZIONE ETNOLOGICA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno, il giorno, del mese di... (tutto o altero per difetto)

In Roma, presso alla via... (Luis Bocca), innanzi a me, detto avvocato Romano, notaio in Roma, iscritto presso il Collegio Notarile dei Difensori Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

sono presenti:

AA (Cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e residenza, codice fiscale), cittadino italiano;

BB (Cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e residenza, codice fiscale), cittadina italiana;

CC (Cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e residenza) che intenderà in qualità di custode speciale e legale rappresentante di

ESTER (Cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e residenza, codice fiscale) cittadino italiano, nominato con decreto n. ... emesso in data del Giudice Tutelare di... e quanto infra autorizzato prima dello stesso n. emesso in data...

del Tribunale di Roma (luogo in cui si è aperta la successione) prima presso l'avvocato del Giudice Tutelare che, prima l'attua da me notario datame a Gu... presenti, in seguito ed in un'unica formalizzazione...

alligando il presente atto sotto le Lettere "A" (1984 n.)

... (cognome, nome, luogo e data di nascita, famiglia e residenza, codice fiscale);

(cognome, nome, luogo e data di nascita, abilitazione, residenza, codice fiscale);

(idem);

(idem);

(idem);

miripudi

I componenti della mia identità personale, profilia e poteri in materia sono lecite, mi chiedono di essere il presente atto.

22/05/2020

PERMESSO

(I)

che i componenti sono gli unici eredi legittimi di Tizio, nato a ... il ... e deceduto ad intestato in Roma in data 10 luglio 2010 (dieci luglio 2010), come risulta la dichiarazione di successione registrata a Roma in data ... il numero ... ed in trascritta in data ... il numero di formalità;

(II)

che l'eredità è stata accettata con beneficio di inventaria dal minore Gaetano, con atto ai registri del notaio di ... repertorio numero ... e in data ... repertorio ... il numero ...;

(III)

che il presente atto è una vera e propria
tanta dell' eredità da parte di Carlo e Felice, i
quali ne prendono atto e mi chiedono di procedere
alla trasmissione in loro favore della suddetta eredità
e somma dell' art. 100 2668/05;

(IV)

che Carlo, Felice e Giusto risultano pertanto proprietari,
in comunione ereditaria nella parte indivisa pari
al 1/3 (un terzo) ciascuno, dell' azienda corrente in
Poma sotto la ditta, sotto ad oggetto la produzione
e la commercializzazione di mobili per l' arredamento,
già sotto autorizzazione numero rilasciata il ...
del Comune suddetto;

(V)

che il compendio aziendale è composto dai beni,
mobili ed immobili, risultanti, con il rispettivo
valore di Bilancio, dall' inventario che mi viene
conferma, presso l' Ufficio da me inteso datario
alle parti, si ~~pubblica~~ allega al presente atto
sotto la lettera 'B' (All. B);

(VI)

che il valore del suddetto patrimonio aziendale,
al netto delle passività, ammonta ad Euro
140.000,00 (quattrocentomila e nulla/100),

come risultato della perizia di stima redatta
in data -- del dott. --, autorizzò la deviazione
dei beni aziendali ed esonerata con provvedimento
non vincente -- come sostiene che, per la lettura
detiene ai componenti, si originò -- allega
al presente atto sotto la lettera "i" (All. "i");

(VII)

che è intenzione dei componenti dell'azienda
di aderire ad una regolarizzazione della loro
struttura imprenditoriale, adottando l'azienda
comune ad una forma giuridica che consenta
l'esercizio dell'attività di impresa ed
altresì la parificazione del relativo rischio
economico;

notazioni
marginali

tutto ciò permesso, e solitaria parte
integrante e sostanziale del presente atto,

CONSENSANO 31/12/2010 QUANTO SOTTO

ARTICOLO UNO

(trasformazione e risposta)

Carlo, Filano e Giutto, quest'ultimo come sopra
rappresentato, convengono di trasformare la comunità
d'azienda tra gli altri nominata in società a
responsabilità limitata.

ARTICOLO DUE

(denominazione e sede sociale)

La società è denominata in la denominazione
" " (denominazione della società, accanto la sigla
di società a responsabilità limitata), e ha sede
in Roma, via

ARTICOLO TRE

(oggetto sociale)

L'oggetto sociale è costituito dall'attività di
produzione e commercializzazione di mobili
per l'arredamento

ARTICOLO QUATTRO

(capitale sociale)

Il capitale sociale è fissato in nominali: euro
230.000,00 (duecentotrentamila euro zero centesimi),
rilevato come segue:

- punto al euro 140.000,00 (centoquarantamila
virgola zero zero) mediante il patrimonio netto
della trasformanda azienda, composto dai seguenti
beni mobili ed immobili. (decurazione dei
capiti in relazione del loro valore) come risult
tante dall' allegato inventario ed altri pertinenti
prezzi di stima allegata, di cui al precedente
punto (VI) delle premesse;

- punto a residui euro 30.000,00 (trentamila
virgola zero zero), mediante esperimenti effettuati
nelle cose sociali in danno, da parte di
soci in misura pari ad euro 30.000,00 (trenta
mila virgola zero zero) ciascuno.
Pertanto, si danno atto i soci che non sussistono
ad ogni modo non interamente liberate.

Atto di
soci

ARTICOLO 50

(partecipazione)

I soci Corso, Filomena e Gualtiero sono titolari ciascuno della quota di $\frac{1}{3}$ (un terzo) del capitale sociale, pertanto pari e nominali ciascuno.

ARTICOLO 51

(amministrazione)

La società sarà amministrata da un amministratore unico, che assume in carica un tempo indeterminato salvo la facoltà di soci di revocarlo.

Il quale amministratore unico viene più nominato Gao, il quale avrà pertanto anche la rappresentanza della società.

ARTICOLO 52

(Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale sarà composto di cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, ed eleggerà il proprio presidente e suo vice.

Il Collegio Sindacale vigilerà sulla gestione della gestione ed eserciterà altresì le funzioni di revisione legale dei conti.

I soci convengono di nominare i soci, i quali sindaci effettivi, ed i soci, e i quali sindaci supplenti. All'atto di nomina, i sindaci dichiarano esplicitamente, ciascuno per le

proprie spettere, di accettare le nomine, e di prendere atto che il rapporto con le società sarà regolato dalle norme contenute nella statuta sociale.

Articolo 210

(continuità dei rapporti giuridici)

Per effetto della presente trasformazione, la società conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, relativi alla trasformazione aziendale in corso.

Articolo 211

(opposizione dei creditori)

Il presente atto che la trasformazione avrà effetto decorsi 60 (sessanta) giorni dalla ultima degli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge, senza che vi sia stata opposizione di almeno due creditori aziendali nel periodo suddetto.

Articolo 212

(statuto sociale)

La trasformata società sarà regolata, oltre che da quanto pattuito nel presente atto, dalle norme di funzionamento della società contenute nella statuta sociale che, previa lettura da me notaio letture e con la approvazione,

Attestazioni: mancanti

si riferisce al presente altro sotto la
lettera "i" (del "i")

ARTICOLO UNO

(nominazione sociali)

Il presente atto è soggetto a registrazione in unica
fiscale, secondo quanto previsto dalla legge delegata
del 13/10/1976.

ARTICOLO DUE

(durata della società)

La trasformata società avrà durata fino al ...
come dei soci convenuto.

ARTICOLO TRE

(esercizio società)

L'esercizio sociale si divide in ... (indicazione
del primo e del mese) di ciascun anno, compreso
quello in corso.

ARTICOLO QUATTRO

(retroscivo)

I soci presentano il proprio consenso alla validità della
interlocazione dei soci appartenenti del Comparto aziendale,
anche delle licenze amministrative relative.

ARTICOLO CINQUE

(spese)

Le spese per il presente atto saranno a carico del socio (in
lettera per il socio) come a carico della società.

- 1) OxS : "i componenti"; OxS : "Caio, Tullio e Gaio";
- 2) OxS : "Caio il relativo verbale di inventario";
- 3) OxS : "effluvi";
- 4) OxS : "appuntamenti"; OxS : "parenti parole";

sono quattro parole per quattro parole cancellate

magnifico

notte notturna

Richiesta, io notario ho ricevuto il presente
atto, al quale ho dato lettura alle parti che,
da me interpellate, le hanno in tutto confermato
sotto interamente le mie puppe, occupo nei fogli
per pagina stessa e più più dell'enciclopedia, viene
sottoscritto dai componenti e da me notario alle ore
e minuti.

cas (notarizzazione di caso)

PIENA (notarizzazione di Piana)

A.A. (notarizzazione del locatore speciale)

... (notarizzazione del sindaco effettivo)

... (notarizzazione del sindaco effettivo)

... (notarizzazione del sindaco effettivo)

... (notarizzazione del sindaco supplente)

... (notarizzazione del sindaco supplente)

Romolo Romano notario (impresso del 2. foglio)

Conversione

L'atto richiesto è una trasformazione di un'azienda, appartenente a tre persone in conversione ereditaria, in una società a responsabilità limitata; trattasi quindi di una trasformazione eterogenea, espressamente disciplinata dall'art. 2500 c.c., con efficacia di rinviata.

L'operazione è sottoposta alle condizioni iuris della mancata opposizione dei creditori nel termine di cui all'art. 2500 c.c., che si è puntato, esplicata nel capo dell'atto.

Il termine decorre dalla data in cui sarà effettuato l'ultimo degli adempimenti pubblicitari richiesti: oltre all'iscrizione al Registro Imprese dell'atto di trasformazione, non necessario pubblicare la genesi, come richiesta dall'art. 2500, delle imprese gestite da loro, sotto forma di imprese familiari.

Da momento che la stessa norma, al primo comma, prevede che l'atto di trasformazione in società di capitali della azienda è indicazione prioritaria delle fidej. per l'atto costitutivo, si è inserito la circostanza che i creditori.

Creditori rinviati al momento di liquidazione,

partita nelle parti di λ , λ stesso, o norma
dell'ed. 581 cc; l'azienda come pinto, in
parto pinto parte dell'esse escludono, appieno ai
cessi: nelle medesima parte, che sono esse
mentre solo nella trasformata società.

Traffatti principio imminente della trasformazione,
collegato al concetto di continuità esclusiva che
costituisce l'istituto, come si è accorto di sostituzione
al par. 2 della parte teorica, comporta la conseguenza
per cui l'operazione non deve provocare mutamenti
nelle partecipazioni dei soci - cessi, che hanno
diritto di vedere inalterata la propria parte
la parte ragione si è pensata in atto che la
capitale sociale appartenga in parti uguali
a tutti e tre.

Tuttavia, in quanto una difficoltà sostanziale
di determinazione percentuale delle suddette
quote, difficoltà che nella prassi si risolve
spesso attribuendo ad uno dei 3 il 34%,
e forse del 33% spettando agli altri due.
Tuttavia, in mancanza di un indicazione esplicita
della transi in tal senso, si è preferito non
prevedere al suddetto collegamento.

Tra i cessi si era in un'unione, non
potrebbe pinto accettare l'esito se non

È il Prof. di inventiva, si è ipotizzato
che l'eccezione fosse già intervenuta; per
Tilman e Gio, vice, nel silenzio della traccia,
si è ipotizzato non essere l'eccezione espresa, e
portato così l'atto di trasformazione dell'azienda,
disposto all'unanimità, a costituzione occultata tacita
nella trasformazione recente, fanno rientrare il principio
di continuità di cui si è detto, però dalla diversa
ritiene pure occasione per analogia la dettatura
ritiene essere analogia con l'atto esistente, stare
il punto dell'art. 2352; allora, dal momento che
non mancano gli autori che ritengono che anche nel
caso esistente di società si sia un momento
di scambio, si è ritenuto di far rappresentare
il minimo da un azionista speciale, si vuole
da unica al possibile conflitto di interessi con
la madre, esercitare la potestà e potere del
capitolo.

Il azionista nominato dal Giudice Tribunale del
luogo in cui il minore ha il domicilio, dovrà
poi demandare l'azionizzazione al Compimento
dell'atto al Tribunale di Roma art. 267, 1°
si presuppone l'azienda è bene esultoria e
la successione si opera comunque in un anno.
Alcuni autori, però ritengono che in ipotesi trasformazione:

una parte più recente, deve trovare applica-
zione la disciplina sulla amministrazione
pubblica, in specie il divieto di concorrenza
tra i soci: tuttavia, nella soluzione del
caso di specie, se è scelto di seguire la
decreta interpretazione più antica, fanno il principio
di continuità proprio dell'istituto, le regole
proprie degli atti trasferiti non possono non
trovare applicazione.

Infine, occorre valutare la natura della
trascrizione nei confronti dello stato della compagnia
sociale: deve considerarsi allegato all'atto di
trasformazione.

Con l'entrata in vigore della riforma ha diminuito,
nella srl, la distinzione tra atto costitutivo e
statuto, considerandosi solo il primo, mentre si ha
mantenuto nella spa, stabilendosi la presenza
del secondo in caso di differenza.

Tuttavia l'orientamento della Commissione
Europea sul punto è nel senso di estendere
sanzioni simili, anche nelle srl,
la distinzione tra i due documenti; tuttavia
anche lo statuto sociale, sembra una riforma
quasi, come raccomandato l'atto del
notario.

Il capitale sociale della società

viene fissato in euro 230.000, parte del quale viene liberato con il versamento di contante. Tale versamento avviene quindi per mezzo di un notaio dell'art 2360 ter, che rinviò al 2015, e la parte del capitale liberato viene versata. Tale parte viene versata ed oggetto solo del patrimonio, comprensivo degli elementi attivi e passivi che dovranno essere iscritti nel bilancio della srl, e non anche l'amamento. Infatti il principio contabile quello per cui un'impresa non porta nel bilancio il proprio amamento; lo vede iscritto nell'art 2416 bis e c. 1. si riferisce infatti all'amamento "compreso", per il quale in occasione dell'apertura di un'altra azienda viene il versamento di una società.

Tuttavia non sarebbe stato possibile far risultare, tramite la partita dubbia, il valore dell'amamento dell'azienda nuova per poi riportarlo al bilancio della srl.

- 1) l'autorizzazione del giudice delle successioni è necessaria in quanto l'azienda è non ereditaria; il tribunale quindi ha autorizzato l'impiego, insieme a quello del nuovo on. an. il

minore. Tuttavia, le restano parte di sua
spinta dopo aver realizzato i rischi per
i condizionali esecutori.

Non si tratta di autorizzare il minor "allo
sviluppo dell'attività d'impresa" in quanto
la costituzione di una srl non determina
la perdita acquisita delle qualità di imprenditore,
limitando esclusivamente un investimento di
capitale, punto è responsabilità limitata
propria di punto tipo sociale.

Non meno può profilarsi il rischio che la
avere già esistente, in quanto la traccia
può essere come l'azienda potremmo fare
partire solo del fratello Luis, che
non essere capace non abbassare di
autorizzazioni. Egli "partire", secondo la
espressione delle tracce l'impresa e ne
no l'imprenditore, e i funzioni non
nessuna parte partecipi ma si limitano
e alla buona secondo è richiesta della
30-ber, secondo quindi un tipo di
rapporto per la cui qualificazione si rimane
e punto esposto nel per. e della parte
tecnica

PARTE TEORICA

B) COMUNICAZIONE AZIENDALE COSTITUITA DA IMPRESA FAMILIARE A SOGGETTO DI
COMUNICAZIONE AZIENDALE INTERAMENTE VOLONTARIA, IN SIA UN MEMBRO

In alcune "comunicazioni incidentali" è comparsa di
un diritto sorta indipendentemente da un'espresa manifestazione
di volontà di comunicazione. È ciò che si verifica in
alcune di numerose molte cause, come l'iscrizione alla
società da parte dei chiamati passivi, in assenza di una
contraria volontà del titolare, e status di comunione
ereditaria tra gli eredi.

Nel caso di morte, poi, la comunione ereditaria si
forma, in particolare, nell'azienda di Tizio, in
quanto fa parte dell'ente ereditario.

La traccia precisa da sé da cui, in vita, era
l'unico titolare dell'azienda, la destina
all'attività di impresa dello stesso ereditario o firma
individuale. La traccia precisa altresì da quell'azienda
gestita da Tizio era applicabile la disciplina di
cui all'art. 232-ter, relativo alla c.d. "impresa
familiarità".

La norma da ultimo richiamata detta una
disciplina residuale, e in mancanza è quella
di regola e supporta tra l'imprenditore,

dominio dell'impresa, ed i suoi familiari da si
può imputare alla Banca

Più infatti eccedere che il lavoro da parte altrui
prestato a favore dell'imprenditore non venga da quest
valorizzato o meno non venga valorizzato in maniera
adeguata, anzi. Evidentemente una situazione
deficiente in capo ai familiari della Banca, che in
la normativa in questione ha inteso valere fornire
una risposta unificativa

La disciplina dell'art. 2262-ter, infatti, è ancora
in capo ~~o determinata~~ si alla Banca dell'impresa,
legata all'imprenditore da un determinato tipo e
grado di parentela o affinità, il diritto al
mantenimento ed agli utili dell'impresa, nonché
agli incrementi dello stesso

Il criterio di determinazione dei suddetti diritti
è quello della "partecipazione alla gestione
e controllo del lavoro prestato"; una parola eccessiva
e tale principio è dato dal mantenimento, in
quanto dipendente dalla condizione patrimoniale della
famiglia

Il citato criterio di determinazione dei diritti
patrimoniali spettanti ai della Banca, quindi, è
indicativo del fatto che, come sottolineato in dottrina,
questi diritti non rappresentano assolutamente una

modo di remunerazione del capitale investito.

L'azienda è importante, poiché la dettina è considerata elemento centrale della struttura della disciplina dell'impresa familiare. L'azienda e l'attività di impresa sono parte dell'imprenditoria, e non sono da attribuirsi, che non ^{acquistano} ~~risultano~~ quindi tale ~~carattere~~ ^{qualifica}, essendo però attività di ~~imprenditoria~~ ^{imprenditoria}. Pertanto, come stabiliscono larghi autori da ~~essi~~ ^{essi} sono occupati dell'argomento, l'impresa familiare non costituisce una deviazione al principio generale secondo cui una ~~attività~~ ^{attività} di impresa, se condotta da più imprenditori e quindi in forma collettiva, genera sempre società, neanche di fatto e irregolare. La dettina sembra infatti un'unica eccezione alla suddetta regola, come l'azienda familiare gestita da fratelli e coniugi; dice che ~~conveniente~~ ^{conveniente} si ritiene ~~facoltà~~ ^{facoltà} a ~~voler~~ ^{voler} del legislatore per la famiglia e, la commissione Regale di Bari.

A conferma del carattere di individualità della impresa per fatto ~~atto~~ ^{atto} ~~impresa~~ ^{impresa} familiare, la dettina ~~adduce~~ ^{adduce} poi la disciplina dettata ~~ritiene~~ ^{ritiene} che le decisioni della maggioranza, sulle imprese degli utili e sugli altri ~~di~~ ^{di} gestione straordinaria, richieste dall'art. 230-60, non

altresì il potere di indirizzo le scelte gestionali dell'imprenditore, ritenute solamente come "consiglio" interno.

L'imprenditore quindi, quale dominus dell'impresa, potrà disattendere le determinazioni della maggioranza di soci, collaboratori-fornitori, salvo, in tal caso, l'obbligo di risarcire l'eventuale danno così causato. In ogni caso, quindi, la disciplina dell'impresa familiare è volta a regolare l'apparato dei singoli familiari, qualora però non sia riconoscibile un diverso rapporto giuridico internamente tra questi e l'imprenditore; infatti, come accennato in precedenza, l'art. 230-Bis è norma residuale; diversi rapporti di diritto, qualora non sia riconducibile allo schema societario, potrà essere attratto nell'ambito del locus substativato.

Proprio l'assenza di un diverso rapporto giuridico tra imprenditore e collaboratore ha indotto parte della dottrina a riconoscere la responsabilità dell'imprenditore, per i danni causati alla maggioranza di familiari, alla Cassazione (sentenza 24/230-Bis), nell'ambito della responsabilità equitativa.

~~A parte con il probante~~ Nel caso di specie,

L'azienda partita da titoli apparsi o, in commissioni esecutive, o nei casi di istituto in ragione di $\frac{1}{2}$ Cassina; se è già instaurata tra gli stessi un regime di commissione d'azienda.

Come detto, i casi di potremmo essere l'attività di impresa partendo effettivamente l'azienda, ma si realizzabile, una volta in possesso, un rapporto societario tra gli stessi; potremmo allora affittarla a terzi, in tal modo facendo propri i fatti senza con ciò esistere la qualità di imprenditori.

La traccia precisa invece con l'azienda in parte del solo Gio, altrettanto autorizzato dal Giudice competente; la traccia precisa con la gestione la parte di Gio in "promissio" tale permanenza è probabilmente
--

In alternativa, l'est. può essere anche in caso di trasferta, di emanazione, la azienda in comune in società di capitali, ciò permettendo Gio di fare impresa effettivamente e con il beneficio la limitazione del relativo rischio.

Tra i chiamati all'arbitro c'è il consenso Gio, e

il quale pertanto si tiene ~~contabile~~ ed essere
contabile del complesso aziendale; ~~non~~
~~si può~~ ~~parzialmente~~ ~~di~~ ~~acquisizione~~ ~~epi~~; inoltre,
è ~~app~~ sottoposto alla potestà esclusiva della
madre.

Dovrebbe ~~non~~ ~~essere~~ quindi applicabile l'art. 320 5° comma,
secondo cui il minore può essere autorizzato
dal Tribunale a continuare, e non ad iniziare
la nuova, attività di impresa. La ragione
neve, dalla dottrina unanime scaturita alla
ratio stessa della norma: il Tribunale, per
poter autorizzare il minore ad esercitare un'attività
commerciale, con i relativi rischi, deve poter valutare
le situazioni patrimoniali, debitorie e creditizie
dell'impresa; valutazione questa, effettuata
nell'interesse del minore, che sarebbe altrimenti
impossibile in caso di attività di nuova creazione
nella more della suddetta autorizzazione, che il
Tribunale mette prima acquisizione del parere
del Giudice tutelare, quest'ultimo procederà
con il minore ed i suoi rappresentanti alla
esecizio preventivo dell'attività d'impresa.
Tuttavia la norma citata si riferisce al caso in
cui l'attività di impresa sia esercitata dal
minore; nel caso di specie, invece, la madre

presta con l'attività in essere
gestita da Cois, il quale solo, peraltro,
espone la qualifica di imprenditore. Inoltre,
il compendio sembra di compromettere tra
i soci, mentre la teoria pensa che l'attività
viva gestita da Cois in forma di impresa familiare.
In una così è determinata una responsabilità
tra la disciplina dello stesso, il cui oggetto
è l'azienda, e quella dell'art. 2350 - Bis.

Tale responsabilità non può essere ricomprensiva
totalità: infatti l'applicazione della disciplina dell'impresa
familiare prescinde dalla titolarità di singoli
soci azionari. In altri termini, l'impresa
familiare, che non è né società né impresa
individuale, potrà avere il oggetto in azienda
formata anche da soci appartenenti a soggetti
diversi rispetto all'imprenditore. Ogni azienda impresa,
infatti, si regge tanto sul capitale di rischio,
investito dall'imprenditore, quanto sul capitale di
debito, così quello appreso da terzi.

Inoltre, nell'ipotesi di oggetto d'azienda, si
realizza proprio la fattispecie per cui un oggetto
essenziale un'attività di impresa gestita da soci azionari
appartenenti a terzi, ma è necessario che, seppure
la qualifica di imprenditore

In conclusione, la disciplina dell'impresa familiare, che regola i rapporti tra l'imprenditore e suoi familiari alla Borioni, non trova applicazione ogni volta che non sia configurabile un diretto rapporto tra i soggetti in oggetto, e non interferisca minimamente con la titolarità dei beni dell'impresa, che può pertanto anche appartenere in comune agli stessi partecipanti, come nel caso della Taccia.

L'art. 230 bis prevede quindi una disciplina che si riferisce esclusivamente all'attività dinamica, di gestione dell'impresa, e trova applicazione, sempre in via residuale, anche per gli esclusisti, salvo la possibilità di stipulare un atto riservato al fine di uniformare del trattamento fiscale riservato alle partecipazioni.

② TRASFORMAZIONE ETNEO SIVIA DI GIURISDIZIONE

IN GIURISDIZIONE IN SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA E

ASSUMPTIONI CRUCIALI

La riforma del diritto societario, approvata nel 2023, ha introdotto agli articoli 2500 septies al octies l'istituto della trasformazione eterogenea. L'effetto di tale intervento legislativo è, secondo la trasformazione eterogenea, vale al posto il passaggio di un ente ad un altro ma sempre nello ambito dello schema societario, una trasformazione vale al posto una varietà di ipotesi previste che hanno in comune la presenza di una società di capitale, che ente di partenza o ente di arrivo.

In primo luogo, ogni effettiva trasformazione anche quando si partecipino enti che, rispetto alla società di capitale, si trovano a totale differenza sotto il profilo giuridico; in più, alla trasformazione di una società, vale al posto non può essere per SpA, in una società per azioni, paradigma dello schema capitalistico finalizzato ad attività speculative.

La novità della riforma è quindi l'aver introdotto oltre l'applicazione di principi

della trasformazione, ispirati alla continuità dello
spazio che si trasforma, anche se l'ipotesi
con esecutore tra loro da far risultare rendere
ancora l'esecuzione, sotto il profilo sostanziale,
del citato principio di continuità.

Ma che di continuità debba parlarsi, quel con
riferimento alla trasformazione, è spesso, non
può certo dubitarsi, anche in considerazione del
fatto che il suddetto principio, emesso dall'art.
2382, è parte proprio all'inizio della disciplina
costituzionale e pertanto applicabile ad ogni ipotesi
di trasformazione.

Tra i vari esempi di trasformazione esecutive,
l'ipotesi probabilmente più discussa è proprio quella
da/in conversione d'azienda, atteso che prevede
il passaggio ad un'organizzazione addirittura
priva di soggettività giuridica.

La dottrina che si è occupata dell'argomento,
infatti, nello spiegare più individuare anche più
un elemento di continuità, ha escluso nel
senso che la continuità può essere ravvicinata
proprio con riferimento al complesso aziendale.
La continuità nell'azienda e nella sua
funzione economica giustificano l'applicazione
di una disciplina e di un principio, quello

della continuità, da un'assunzione
di un'unica ipotesi sociale, molto
difficile da accettare; dove si assumono una
ipotesi periferica, infatti, sarebbe agevole concludere
in ipotesi di trasformazione della struttura di
sociale, ^{nel senso} l'odi non è necessariamente continua o
continua della società.

Invece la continuità è oggi espressamente prevista
dalla legge, che consente quindi una via a
proprio disegno o principi di diritto comune.
Questo disegno, come in qualsiasi altro ha
rationalizzato, è giustificato da un generale
finesse della legge per l'azienda, intesa quale bene
valto alla produzione di ricchezza, che affonda
le sue radici nel principio, contenuto nello
art. 41 della Costituzione, di razionalizzare
generalmente della libera attività economica come
attività di interesse generale.

Del resto, quanto fosse per legge si applica
anche in altri istituti normativi, che
designano in principi di diritto comune proprio
in esempio alla disciplina generale che regola
l'impresa sociale; si pensi alle recenti introduzioni
del patto di famiglia.
Pertanto oggi è consentito, ai comproprietari

di un'azienda, è trasformata in una società
di capitali, senza dover passare per una
vicenda costitutiva; non è necessario solo il
consenso unanime dei comproprietari.
Una questione molto dibattuta riguarda
la possibilità di effettive trasformazioni
inter-specie anche al di fuori delle
ipotesi espressamente previste.

Per riguardo alle suddette operazioni, alcuni
autori ritengono che gli atti di un'ag-
ricoltura, esso separato e ceder possono trasformarsi
anche in società di persone (o da società di
persone): si ritiene infatti che, essendo analitico
il tramite verso una spa, debba essere
consentito anche un "minus", come l'apporto
in società di persone è necessario.

Altri autori, al contrario, ritengono che
ciò non sia possibile, in quanto la riforma
ha riguardato solo le società di capitali,
e pertanto la disciplina introdotta deve essere
limitata a quelle.

Alcuni autori, poi, si sono interrogati circa
l'ammissibilità di una trasformazione nella
quale il punto di partenza è quello di
una società di persone e quello di
arrivo sono entrambi regolati da una

delle ipotesi contenute nei citati art. 2352 e 2353, prescindendo dal fatto per una società di capitale.

Alcuni l'argomento è molto diverso, ed anzi, ma si possono segnalare alcuni elementi positivi, nella luce dell'anno per cui la trasformazione si esegua ^{interio} nelle ipotesi generali, e pertanto ammissibile nelle ipotesi non espressamente previste.

La sottoposizione a quest'orientamento secondo quello secondo cui la trasformazione ^{esecuziva} non è istantanea bensì eccezionale, data la propria natura a principi di diritto comune che importa.

Inoltre, alcuni ritengono che la pubblicità al Registro Imprese sia un momento indispensabile dell'operazione, in quanto consente ai terzi di avere conoscenza dell'operazione.

L'art. 2353 stabilisce infatti che l'operazione debba essere pubblicata sia secondo le regole dell'art. 2353, sia secondo quelle dell'art. 2354 che effettua la trasformazione, con ciò essendo di consistenza sotto la vecchia forma. Poiché dall'ultimo dei suddetti adempimenti pubblicitari, la trasformazione eseguita è

efficienza, mentre per l'eterogeneità decorrono
tre piani diversi di auditatori per ogni

L'opposizione è lo strumento su cui il legislatore,
nel tentativo di eliminare i problemi di trasformazione
eccessiva, ha voluto tutelare i creditori
da possibili abusi:

Tale finalità, per poter essere effettivamente
perseguita, necessita della pubblicità al
Registro Imprese, accertata per anni, come
detto, molti autori negano la ammissibilità
della r.d. trasformazione eterogenea rispetto

le pagine n.

numero n.

VENBITA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno ..., il giorno ... del mese di ... (letto in
lettere per disteso).

In Roma, presso ... alle via ... numero ... (indirizzo
del Cens. Ici), innanzi a me, dottor Paolo
Romano, notaio in Roma, iscritto presso il
Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma,
Velletri e Antareschia,

sono presenti

TITOLO (cognome, nome, luogo e data di nascita,
domicilio o residenza, codice fiscale), venditore;

CAPO (cognome, nome, luogo e data di nascita,
domicilio o residenza, codice fiscale) acquirente;

I comparenti, della cui identità personale io
notaio sono certo, mi chiedono di ricevere
il presente atto,

PREMESSO

che l'immobile oggetto del presente articolo
è un immobile sottoposto a vincolo di beni del
Decreto legislativo n. 42/2004 in quanto bene
culturale, giusta dichiarazione prot. numero
effettuata in data ... del comparente Ministero,
notificata al proprietario in data ... e trovata

presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari
di Roma è data al numero di fondità.

Tutto ciò premesso, si stabilisce parte integrabile
e sostanziale del presente atto,

Comprova e struttura futuro Stato.

ARTICOLO UNO

(Contenuto e oggetto)

Tizio, atto di associazione spaziosa di cui al
numero articolo cinque ed altresì atto di
immissione risolutiva di cui al numero arti-
colo sette, vende e trasferisce a Caio,
che accetta ed esplicita, il diritto di prima
prelazione dell'immobile sito in Roma, via
Maggiata n. 10, e precisamente:

appartamento posto al piano ..., identificato
con il numero di interno ..., composto da ...,
confine con ..., con ..., salvi altri, annessi
al lotto fabbricati del Comune di Roma
al foglio ..., particelle ..., sublotto ...,
classe ..., categoria ..., zona censuaria ...,
vini catastali ..., rendite catastali euro ...

Tizio, in qualità di intestatario dichiaro, ai
sensi della Legge n. 722/2010, che i suddetti
dati catastali sono conformi allo stato di
fatto dei luoghi, come risultante anche

Articolo 2001 del Codice Civile

delle planimetrie depositate in
catasto che, prima esibizione si comparati
che ne prendono visione, si allega al
presente atto in copia sotto "B. Rettica 4"
(All. 4°).

L'interazione catastale del reddito immobiliare
è conforme alle risultanze dei Registri
Immobiliari, come da me notato rispetto
ai sensi della Legge n. 122/2010. ed. altresì
come dichiarato dai Comparanti.

ARTICOLO 205

(prezzo)

Il prezzo della presente vendita è convenuto
dalle parti in Euro 1.500.000,00 (un milione
cinquecentomila novela 20 zero), come le stesse
mi dichiarano.

I Comparanti, da me notato edotti sulla
consequenza, anche penale, delle dichiarazioni
falsche e reticenti rese in sostituzione degli
atti di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000,
ed altresì ai fini di cui alla Legge n. 488/2006,
dichiarano che il pagamento del suddetto
prezzo sarà reperito come segue:

- Euro 150.000,00 (centocinquanta mila novela
zero zero) sono più Comparanti e comparanti

della parte acquirente e titolo di spesa
confirmatorie ed autografe sul prezzo, mediante
coppie circolari munite, avanti la chiusura
di non trasferibilità, di pari importo, emesse
in data della causa, in ordine della
parte, acquirente ed intestata, alla parte venditrice,
che rileva relativa pignoranza;

- Euro 1.350.000,00 (un milione trecentocinquantomila
vigola zero cent) unitari, ricavati dalla
parte acquirente all'atto rogatorio di cui
al numero articolo sei e nel quale la
parte venditrice rileva la relativa pignoranza.

notarile

notarile

ARTICOLO TEG

(mediazione)

I Compromessi, sempre celebrati da un notaio, ai sensi
della legge n. 445/2000, nelle conseguenze anche
penali delle dichiarazioni false e reticenti con
la sostituzione degli atti di notorietà, ed altresì
ai fini di cui alla legge n. 248/2006, dichiaro
non di non essere avvisi dell'opera di
mediatori.

articolo quattro

(ipoteca legale)

La parte venditrice dichiara di rinunciare

all'epilogo Regole, concernente il
Generatore dei Risolti Immobiliari da
ogni responsabilità e riguardo

articolo 500

(condizione espansiva)

Il presente contratto è sottoposto alla condizione
espansiva del mancato esercizio del diritto di
pulazione ex art. 500 del 41/2006 da parte del
La seguente attività

All'uso, le parti si obbligano ad impugnare il
Ministero dei Beni Culturali della presente vendita,
mediante deposito di provvedimento, contenente
la indicazione di cui all'art. 500 comma 2 dell'art.
n. 42/2004, da presentarsi al competente
Tribunale entro trenta giorni da oggi.
Pensano oltre le parti che, in caso di denuncia
tardiva o incompleta, il termine per l'esercizio
della pulazione da parte $\text{\textcircled{C}}$ suddetta sarà
di 180 (centottanta) giorni, a decorrere
dal giorno di ricevimento o integrazione della
denuncia.

articolo 501

(avvenimento della pulazione)

I componenti si obbligano uno da uno ad
addizionare, entro e oltre $\text{\textcircled{C}}$ con altre perdite

quindici giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio della potestà di cui al precedente articolo cinque, alla stipula di un atto scritto in forma pubblica, con il quale

due atti: —
- dell'averne trasferito del diritto di proprietà e del prezzo, giusta l'ammontare della sanzione sospensiva;

e nel quale sarà effettuato il pagamento del saldo del prezzo come pattuito al precedente articolo due, oltre il versamento della imposta dovuta in virtù del presente atto, secondo quanto sopra precisato.

Articolo sessi.

(Giudizio d'insolvenza)

Il presente atto è altresì subordinato alla condizione risolutiva, per il caso di mancato esercizio della potestà de parte ¹⁶ dello inadempimento, da parte dell'acquirente, dello obbligo di pagamento del saldo del prezzo in occasione dell'atto scritto di cui al precedente articolo sei, secondo quanto qui pattuito.

In caso di inadempimento, pertanto, l'apposita condizione produce la risoluzione del presente

Atto di
marginali

intutto su efficacia retroattiva, ...
e la proprietà dell'immobile di cui
dell'articolo uno entrano in capo al venditore. §

ARTICOLO OTTO

(privilegi sull'immobile)

L'immobile in oggetto al presente atto non trasferito a capo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con gli oneri di diritti, accessioni e pertinenze, ed altresì con le responsabilità delle parti comuni, con come per legge e regolamento di condominio l'editore esistente.

ARTICOLO NOVE

(pubblicità)

La parte venditrice garantisce la piena proprietà di quanto venduto in il presente atto, per averlo acquistato in atto ai registri del notaio di ... repertorio numero ..., ricorrendo in data ..., registrato a ... il ... numero di registrazione e trascritto a ... il ... numero di formalità. §

ARTICOLO DIECI

(effetti e possesso)

Gli effetti giuridici ed economici del presente atto decorreranno dal giorno di avvenimento della condizione espressiva di cui al precedente

articolata cinque, e dalla medesima data la
parte esecutiva, non immessa nel possesso
dell'immobile, con spiccioli ed usanza
conseguente.

ARTICOLO UNICO

(voluntaria)

Atti sensi e per gli effetti della ripete Agitazione
voluntaria ed edilizia, la parte medesima
dichiarata la repubblica volontaria dell'immobile
in oggetto al presente atto, in quanto finché
parte di fabbrica realizzata in forza di
(indicazione degli atti del procedimento
relativo alla costruzione, ritenuto dal
Comune in cui è ubicato l'immobile;
con nota 1367, dichiarazione del venditore,
non edotta dal notaio ai sensi del DPR n. 445/2000
sulle conseguenze, nelle parti, delle dichiara-
zioni false e reticenti, che la costruzione
dell'immobile è avvenuta anteriormente al
1° settembre 1987); dichiaro ⁽⁷⁾ altresì il venditore
che successivamente l'immobile non ha subito
variazioni edilizie escludenti: permesso ⁽⁸⁾ autorizzazio-
zione, né provvedimenti sanzionatori simili.

notarizia
voluntaria

ARTICOLO 1021

(riscossioni fiscali)

Le imprese in danno sotto le il presente articolo sono sottoposte a espropriazione con il pagamento dell'imposta in misura fissa, come se il medesimo sottoposto a espropriazione sospensiva. Per il caso di arretramento delle esecuzioni, le parti in danno si richiederanno ai sensi della legge n. 266/2005, che le cose impropriabili del presente atto non costituiranno dalla rendita catastale rivalutata a norma dell'articolo 52 DPR n. 131/1986, trattandosi di espropriabilità tra persone fisiche che non agiscono sull'ambito di attività commerciali, artigiane o professionali, avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo.

ARTICOLO 1021

(impianti e artefatto aerogeo)

Al sensi del D.M. Ministero dello Sviluppo Economico n. 37/2008, la parte esecutiva garantisce la conformità degli impianti alle norme normative in materia di sicurezza, con risultato della dichiarazione di conformità di cui all'articolo sette del citato decreto, che, previa lettura da me

notaria detiene alle parti, si allega al
presente atto sotto la lettera "B" (All. "B").
La parte venditrice, ai sensi dell' art. 132/1325,
conferisce alla parte acquirente il certificato
catastrale dell'immobile, esonerato in data
con provvedimento reso dal dott. ..., iscritta presso
l'Archivio di ..., in qualità di tecnico incaricato

ARTICOLO QUATTROESIMO

(regime patrimoniale della famiglia)

Ai sensi e per gli effetti delle Leggi n. 131/1975
e n. 52/1985, le parti dichiarano di
essere (indicazione dello stato civile e
dell'eventuale regime patrimoniale della
famiglia di Tito e di Gaio).

ARTICOLO QUINTO

(spese)

Le spese del presente atto sono a carico della
parte acquirente, così come per legge.

matrimoniale

matrimoniale

- 1) art. 1: "Casi giusti";
- 2) art. 2: "de parte";
- 3) art. 3: "mal";
- 4) art. 4: "per il caso di mancato esercizio della potestà de parte";
- 5) art. 5: "I componenti si danno atto che in tal caso Tizio potrà trattenere quanto incassato a titolo di caparra confirmatoria, o somma di lire, la suddetta caparra dovrà avere come restituito, da parte di Tizio, qualora venga esercitato il diritto di prelazione ex art. 42/1999";
- 6) art. 6: "Ne preannunci altri la Pleto de poi, vincoli, men, cessioni e trovazioni pregiudiziali, retendo in contrario risponderà dell' evzione a norma di legge";
- 7) art. 7: "dichiaro";
- 8) art. 8: "permesso";

Una atto patto per azioni parole cancellate

richiesta, in merito ho ricevuto il parere
atto del quale ho dato lettura ai compari
ti che, da me interpellati, ce hanno in
tutto confermato.

Scritta interamente di mio pugno, occupa
nei fogli tre pagine uniche e fin qui
della dotalissima, non sottoscritto dai
companti e da me notaio alle sue e
minuti.

Tizio (sottoscrizione di Tizio)

Cajo (sottoscrizione di Cajo)

Ronolo Romano notaio (inquirente del sigillo)

PARTE TEORICA

① Fidejussione o pacca richiesta e contratto autonomo di garanzia.

La fidejussione si imputa nell'ambito delle garanzie personali, trattandosi di contratto con il quale un soggetto garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui. In tal modo, il creditore vedrà esportare l'oggetto della propria garanzia, che non può più sottrarsi solo dal patrimonio del debitore, ma anche da quello del fidejussore, secondo il principio generale contenuto nell'articolo 2740 c.c.

Da ciò si può chiaramente dedurre che sia inammissibile una fidejussione prestata per altro proprio, essendo esso lo stesso diventa assurdo; e conclusione non differente giunge la dottrina in merito alla fidejussione prestata dal creditore in solido.

Il contratto di fidejussione può essere stipulato tra debitore principale e garante, ma può anche essere concluso direttamente tra quest'ultimo ed il creditore, in tal

con perfezionamento secondo lo schema di
qui all' art. 1411 c.c.

~~La dettatura è fatta in nome del creditore
fittizio da per parte perfezionarsi anche
avvicinata alla dettatura del fideiussore,
che è obbligato nei confronti del creditore.~~

In quest' ultima caso, la vicenda è classica
drammatica, sui rapporti tra debitore e
fideiussore - stipulante, in base di interesse
perseguito da quest' ultima, che potrà quindi
essere tanto liberale quanto solutorio.

La norma contenuta nell' art. 1314, fissa il
principio generale, valido nel silenzio delle
parti, per cui debitore e fideiussore sono
obbligati in solido nei confronti del
creditore. Lo stesso articolo però, al secondo

comma, consente alle parti di derogare
al suddetto principio, ~~recepisce~~ attribuendo
al fideiussore il benefitium communitatis del
debitore principale, in tal modo dipendere
la responsabilità da solidale a subordinata.

È poi possibile, sempre nell' ambito di
una responsabilità subordinata, investire il
debitore benefitium, stabilendo che il fideiussore
non sia

Nella prassi è più molto frequente
la rinuncia, da parte del fiduciario,
di reddito beneficiario, in tal modo esplicita
dalla prima solidarietà dell'obbligo;
in tal definizione "fiduciario o prima attività"
il contratto autentico la suddetta rinuncia
esplicita.

In tal modo, il contratto di fiduciario produce
a più titolo quella "deprivazione di patrimonio"
o mancanza del credito di cui s'è fatto come
all'inizio, risultando così maggiormente rendibile
in sede di contrattazione di plusvalore
effettivo, sempreché, con l'istituto tributario
di garanzia personale, il fiduciario non possiede
la rinuncia subalterna.

Altra volta, invece, è la legge a prevedere
richiedere obbligatoriamente la rinuncia al
beneficio di parentela esenzione, come avviene
nel caso dell'articolo 3 comma 4 dell'art.

132/1985, recente di operazioni a titolo degli
acquisti di immobili da esterne; in tal
caso infatti, viene garantito all'acquirente di
contare la sua garanzia senza obbligo e
partecipare alla procedura fallimentare o essere
dell'imprescindibile - diritto, connessi con:

La caratteristica peculiare della fiduciaria è la sua accessibilità, come risulta esplicitamente dall'art. 1933 cc. ed altresi dall'art. 1945 cc.

Tale accessibilità è l'elemento qualificante delle fiduciarie ed altresi quello che serve a distinguerle dall'ipoteche, analoga una sotto punto profilo etimologico, del contratto autonomo di garanzia.

Il fatto contratto, pur avendo in comune con la fiduciaria l'efficienza obbligatoria e l'appartenenza alla categoria delle promesse personali, si distingue proprio per la sua autonomia, che si contrappone all'accessibilità della fiduciaria.

L'elemento è confermato anche dalla recente giurisprudenza di Cassazione, che ha infatti stabilito come le caratteristiche di queste fiduciarie sono costituite proprio dalla inapplicabilità degli art. 1941 e 1945 cc.

In fatto infatti, secondo la Corte, di un contratto atipico, avere ad oggetto una garanzia personale che, pur analogata sullo schema della fiduciaria, è perfettamente autonomo dalle obbligazioni personali; può quindi essere proposta e evadita più o meno rispetto a queste, ed è insussistente alle esecuzioni

che il debitore principale può

opporsi al creditore.

Punto di contatto tra le due fattispecie, viene
è rappresentato dalla necessaria presenza dell'
importo massimo garantito, in caso di obbligazioni
future o condizionali; questa regola, sancita
dall'art. 1338 c.c. è contraddetta, sia in dottrina
che in giurisprudenza, esplicitamente da un principio
generale dell'ordinamento, risulta fondamentale
proprio in caso di contratto autentico di
ipoteca, il quale, come detto, è regolato
dall'obbligazione garantita.

In materia di fidejussione, invece, la citata
norma non è applicabile riferita solo alle
obbligazioni future, come sostenuta dalla dottrina
in base al punto per cui la fidejussione non
può essere prestata a condizioni più onerose.

Invece, nelle obbligazioni condizionali, posto
che la condizione scade al contratto "fine
dell'obbligazione" e non direttamente a quest'ultimo,
si ritiene che, essendo già stipulato il
contratto condizionale, sia già sorta l'immissione
del debito garantito.

② Condizione d'inadempimento

L'istituto della condizione di inadempimento, per il risolutivo, ha come la variante della "condizione di adempimento", soprattutto, rispetto all'applicazione e l'utilizzo dell'elemento condizionale per un fine di "pianificazione" dell'adempimento dell'obbligo assunto in sede contrattuale.

Infatti, la condizione l'elemento dedotto in condizione, si attiene la variante, è il pagamento del prezzo da parte dell'acquirente; questo perché la fattispecie è stata studiata con riferimento alla vendita, ma le conclusioni sono applicabili a qualunque prestazione consistente nel risvolgimento contrattuale.

Una dottrina che si è occupata dell'argomento ha concluso circa la non ammissibilità della condizione di più, in quanto contrasta al divieto di dedurre in condizione elementi essenziali del contratto; regola, questa, che si deduce dall'essenzialità strutturale della condizione, in base alla quale non è consentito all'autonomia privata depurare un elemento essenziale del contratto, richiesto

per la validità del contratto stesso,
e semplice requisito di efficacia
della stessa e la giurisprudenza di Cassazione
hanno invece concluso nel senso dell'annullabilità
di questo tipo di condizionale, sulla base delle
seguenti argomentazioni. In primo luogo, è
stato ritenuto che non sussiste distinzione
tra il momento precontrattuale e
momento esecutivo del contratto. In secondo
luogo, secondo questa interpretazione, l'elemento
essenziale del contratto è la controprestazione,
prezzo o altro, e non il suo adempimento, che
è per natura "futuro e incerto" all'azione
del momento esecutivo.

Tuttavia la condizionale di adempimento non
è ritenuta, secondo tale teoria, sotto alcun
principio inderogabile dell'Ordinamento,
con specifico riferimento alla condizionale
di inadempimento, quindi esecutivo, i quali
autori hanno concluso nel senso della
non annullabilità, in quanto prodotta
una deroga alla disciplina della risoluzione
per inadempimento di cui agli art. 1453 e seguenti
del codice, deroga che sarebbe peccata
per i terzi rispetto alla disciplina della

risoluzione e perciò non consentite alle
parti lesive, poiché l'efficacia risolutiva delle sentenze.
Anche questa abiezione è stata però superata
dalla dottrina che ammette l'istituto, la
quale ha affermato che mediante tale elezione
sindacale si immette nel sistema obli-
tazioni un istituto insolubile, e pertanto per
no natura "perpetua"; i terzi inoltre, non
sarebbero pregiudicati nel loro affidamento in
quanto potrebbero ragionevolmente avere aspettato
della insolubilità presunta mediante la
constatazione dei Reati ImmoBiliari, come
sancto dell'art. 2653 ultimo comma c.c.

⑤ Vendita di immobili con riserva di proprietà

La vendita con riserva della proprietà, comunemente definita come "vendita a rate", nasce come strumento finalizzato a garantire ai venditori meno abbienti l'acquisto di beni di consumo, mediante uno schema incentrato sulla composizione rateale del prezzo finale, la concessione di cui, dal 1973 c.s., prevede la tutela del compratore non acquirente la proprietà se non con il pagamento dell'ultima rata di prezzo, consistente di realizza una funzione di garanzia a beneficio del venditore, che non perde la proprietà del bene per il solo ~~adempimento~~ consumo prestato.

Proprio in seguito al generale principio del consumo traslativo, alcuni autori hanno sostenuto la fattispecie ~~non~~ ~~non~~ ~~di~~ ~~autonomia~~ quale contratto immediatamente traslativo, sottoposto alla condizione risolutiva dell'indebitamento da parte dell'acquirente.

Altra dottrina invece ha fornito una lettura della natura giuridica della vendita in questione maggiormente aderente all' ~~idea~~

lettura del dato assuntivo, suscitandola
adeguata alla indicazione esplicita dello
integrale pagamento del prezzo; a sostegno di
tale risoluzione viene addotta la mancata release
tutto dell'acquisto, che caratterizza lo scambio
viro rispetto alle vendite fatte.

Particolarità della fatture risulta inoltre
l'omissione del rischio da parte dell'acquirente,
che quindi scatenata il rischio si ritiene ad
un bene non essere appartenente al suo
patrimonio.

Difattura è stata poi l'applicabilità dello
schema negoziale in finale ai contratti
avanti ad effetto il trasferimento di beni
immobili.

Le maggiori peculiarità riguardano l'omissione
caratterizzante dell'istituto, introdotto
per le finalità particolari di cui si è
detto all'inizio; in altri termini, la
funzionalità dell'acquisto di beni di consumo
avrebbe giustificato la deroga ai principi
generali in ordine alla ripartizione del
rischio. Inoltre, a favore di questa lettura
si è addotta anche la collocazione sistemat
tica delle norme di riferimento.

Di segno ~~disto~~ trasversalmente sposta vice e
l'imparazione secondo le parole non esistente
nel sistema elementi interni o meglio l'applicazione
dell'obbligo anche alle vendite immobiliari;
tali opinioni risulta molto da alcuni
preannunciati giurisprudenziali.

In altro elemento tradizionalmente portato
a sostegno dell'eccezionalità dell'obbligo e
della sua inapplicabilità ai trasferimenti in
mobilità, riguarda proprio la natura giuridica
di vendita enclavata, nella quale l'elemento
debito si condiziona sulle parti essenziali, trattando
del prezzo, non già esistente.

A parità di obblazione si è risposto, in dottrina,
con argomentazioni del tutto analoghe a
quelle addotte a sostegno dell'omnipotenza
della condizionale, rispettivamente, d'adempimento
e d'inadempimento, che si è accorto, di
materializzare il precedente parafesso e
ammessa quindi l'applicabilità della
vendita immobiliare in sistema di proprietà,
sorge il problema della sua temporaneità
se ne riconosce l'immediata temporaneità
grazie alla circostanza delle fattispecie
che vendita sottoposta a condizionale, che finiscono

tra cui era stato il padre della
noia di transizione tra i più successivamente
procedere a pubblicare l'argomento o le
mancanze delle condizioni

ROTUNZIOSI

L'atto richiesto è una compravendita, ma è ad oggetto un bene immovibile di natura culturale e pertanto sotto posto alla disciplina del d.lgs n. 42/2004.

Il suddetto testo unico dei Beni culturali prevede una disciplina differente a seconda del soggetto cui appartiene il bene: nel caso di specie, trattandosi di bene appartenente a persona fisica, l'atto di trasferimento è sottoposto per legge alla condizione sospensiva del mancato esercizio della prelazione da parte dell'Ministero. Il termine decorre dal ricevimento della denuncia, anziché le indicazioni procedurali di legge, volte ad informare il Ministero della stipulata vendita.

Si è pertanto fatto prendere atto alle parti che una denuncia tardiva o incompleta produrrà una proroga del termine entro cui la prelazione può essere esercitata, e di conseguenza delle suspensioni degli effetti dell'atto.

Le parti vorrebbero partire con pagamento del prezzo in due fasi successive: una al momento

della stipula a titolo di espansione
ed un'ultra rinvio del pagamento del
prezzo.

L'acquirente infama della possibilità di procurarsi
lo prestito per il pagamento mediante essere
di qualità bancaria; l'attuale mutuo che
fu da parte stipulato sarebbe fornito mediante
te paper in titoli di proprietà di terzi.
Non si tratta di mutuo fiduciario, quindi, e
putato rispetto alle richieste inquantum,
avuto nella specie.

Il venditore Tizio si dichiara disposto a
creare il pagamento dilazionato, ma chiede
il versamento di una garanzia.

In particolare, vorrebbe che il pagamento del
prezzo fosse garantito da garanzia personale da
parte di un terzo, che si può sia un
vincolo collaterale qualsiasi: eccezione nei
confronti dell'azione della garanzia. Lo
fidejussore, se norma dell'art. 1445 cc., l'art.
tiene però il fidejussore ed occupa al
creditor tutto le azioni su tutto ciò
che potrebbe accipigli il debitore.

Allora riflette subito sarebbe potuto trovare
accoglimento mediante la stipula di un contratto

continenza di garanzia, lo cui volontà
non, in risposta all'occasione della
fiduciarie, produce proprio l'implica Botta del
titolo art. 1345 c.c.

Tuttavia la traccia, nel precisare che l'acquirente
non potesse solamente "una semplice fiduciarie"
di fatto, impone di scartare questa soluzione.

Pertanto, la garanzia richiesta da Tizio potrà
essere esecutata mediante l'utilizzo dei
seguenti strumenti giuridici: la caparra confirmatoria
e la condanna esecutiva d'indebitamento.

È infatti proprio, tanto in dottrina quanto in
giurisprudenza, che la caparra confirmatoria
rinvia al contratto una garanzia di presenza
e di sanzione, rispettivamente, per l'adempimento
e per l'indebitamento.

Essa infatti viene prevista al momento della
stipula e, relativamente, imputata al pagamento
del prezzo complessivo; posta è la soluzione
che si è scelta di seguire anche nel caso
di specie.

In caso di inadempimento da parte di Leo,
poi, Tizio potrà ottenere la somma dovuta
a titolo di caparra a norma dell'art. 1345

In Per potrà riprendere invece il pagamento

dell'acquisto prezzo, pari ad 1.350.000 Euro,
la garanzia richiesta da Tizio, ossia la
possibilità di ritornare proprietario del bene
in caso di inadempimento di Caio può
trovare applicazione mediante l'operazione di
una condizionale risolutiva di inadempimento.
Tale soluzione della cui ammissibilità si
è parlato nel paragrafo 2 della parte teorica,
consiste, grazie alla struttura della
condizione, di acquisizione e proprietà del
bene venduto, in caso di inadempimento.
In caso dell'impostazione scelta, quindi,
l'atto risulterà sottoposto ad una duplice
condizione: sopravvenuta del mancato esercizio
della prelazione da parte del finanziato, e
risolutiva dell'inadempimento di Caio.
Scaduto il termine per l'esercizio della
prelazione, quindi, l'effetto traslativo si
produrrà in capo a Caio; verrà meno
però se lo stesso non pagherà il saldo
del prezzo in occasione della stipula
dell'atto ricapitolato, secondo quanto dagli
stessi contraenti pattuito.
Forma restando la condizionale sopravvenuta et
T.U. 42/2004, la natura del contratto

di essere previsto avrebbe forse potuto essere
accogliendo secondo schemi differenti
l'autonomia poteva rifiutare e alla continua
ricerca di forme di garanzia che permettano
di superare la rigidità degli schemi tipici
del pegno e dell'ipoteca. Questi schemi hanno
appoi in comune l'utilizzo di fidejussione liberata
ad effetti reali.

Una soluzione alternativa potrebbe consistere
nella rappresentanza della vendita con estensione
di proprietà in capo al venditore, da realizzare
per sua natura, anche una finalità di
garanzia.

Sull'ammissibilità del suddetto schema alle
vendite immobiliari sembra ormai potersi
dare risposta positiva, come si è accorto
di riportare al paragrafo 3 della parte
tecnica.

Tuttavia il suddetto schema non è sembrato
ideato a soddisfare tutte gli interessi coinvolti
nel caso di specie: la banca chiede

espressamente che si proceda, in sede di
atto ricognitivo, al pagamento, almeno del
saldo prezzo, anche delle imposte obbligate, e
chiede altresì espressamente il "ritrasferimento"

del bene.

Atto di proprio finché, no, anzi ipotizzata
l'applicabilità del regime c.d. "zero value",
poiché oggetto della vendita è un immobile
ad uso abitativo (le "cassa postale rifatta" di
"appartamenti") e quindi non elemento della
attività industriale o commerciale e, pertanto,
non soggetto ad un'operazione in qualità di
mercato in attività commerciale o professionale.

REPUBBLICA ITALIANA

TESTAMENTO PUBBLICO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno, il giorno, del mese di... (tutto in lettere per dattilo)
alla ore... e minuti... in... (indicazione del Comune in cui è
ricevuto l'atto), in un numero... (indicazione del luogo in
cui è ricevuto l'atto).

Invocando a me, dott. Arnaldo Bruschi, notaro in Roma, iscritto
al ruolo presso il Collegio dei Notari Notarili Uniti di Roma,
Velletri e Antivertice, alla presenza di:

- A.A. (nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio
o residenza) e

- B.B. (nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio
o residenza), testimoni idonei ai sensi di legge

è presente:

- Tizio (nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio
o residenza), codice fiscale:

Nella componente, della cui identità personale io notaro sono
certo, mi chiede di ricevere il mio testamento in forma
pubblica e a tal fine mi dichiara, alla presenza dei
testimoni, la sua volontà, che valgono da me notaro volol
te in iscritto come segue:

"Per via ogni mia precedente disposizione testamentaria

Intendendo effettuare una divisione del testatore senza predeterminazione di quote, istituisco eredi i miei figli Carlo, nato a... il... Lucilla, nata a... il... e Fioretta, nata a... il..., ciascuno rispettivamente nella quota del mio patrimonio che risulterà dal valore, al tempo della mia morte, dei beni come apparsi loro assegnati.

A tal fine così divido tra loro i miei beni:

- a Carlo assegno la piena ed esclusiva proprietà di numerosi azioni ordinarie della "Alfa Spa", con sede in Roma, in via..., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma..., del valore nominale di euro ciascuna, per un valore nominale complessivo di euro 1.600.000 (milleseicentomila), pari all'ottanta per cento dell'attuale capitale sociale;

(Preveggo, e, secondo la volontà del testatore, per il caso di aumento o riduzione del capitale sociale della "Alfa Spa", con opportunità di differenziazione di ipotesi di aumento portato ad aumento del capitale sociale);

- a Lucilla assegno la piena ed esclusiva proprietà del mio immobile ad mio... sito in Roma, in via Condotti numero 20, parte al piano..., distinto con l'intero comparto da... (consistenza), e confino con..., (indicazione dei dati catastali, anche al fine di operare la trascrizione di cui all'art. 2642 c.c., nonché di ogni ulteriore elemento rilevante a rendere non equivoco l'effetto);

- a. Fidejussoria, esiguo, la piena ed esclusiva
proprietà del mio appartamento sito in Roma,
in Piazza di Spagna, n. 2, posto al piano, distinto con
l'interno numero ..., composto da ..., e confide con
l'indicazione dei dati catastali, anche al fine di esercitare la
trascrizione di cui all'articolo 2648 cc, nonché di ogni
ulteriore elemento idoneo a rendere non equivoco l'og-
getto) e la piena ed esclusiva proprietà dei valori
mobiliari, di mia proprietà, attualmente amministrati fide-
jussoriamente dalla "Beta S.p.A.", con sede in ...
A tal proposito preciso che l'indicazione della "Beta S.p.A."
è rivolta unicamente a individuare i valori mobiliari og-
getto di assegnazione e che, pertanto, la revoca dell'incar-
ico di amministrazione e, comunque, il suo ammontamento
non comporterà la revocazione dell'assegnazione.

(art. 2648 cc) (art. 2648 cc) (art. 2648 cc)

Pur precisando che con la presente divisione ho inteso
distribuire tutto il mio patrimonio, fatto salvo il legato
in favore di Giulia di cui appresso, dispongo che l'attribu-
zione dei beni eventualmente lasciati alla mia morte e non
compresi nella divisione sia effettuata in favore degli
eredi e in proporzione alle quote ereditarie secondo la
stima di ... (oggetto non esodo o legato) ai fini
del contratto disposto dagli articoli 233, secondo comma
e 234, secondo comma, c.c.

lepo, a carico del solo Caro, nei limiti di cui all'art.
542 cc, la somma di euro [150]¹⁾ 500.000 (centocinquanta
mila) e fosse di nulla e la somma di euro —
500.000 (centocinquanta mila) e fosse di Fiammetta —

Riconosco che la (numero) azioni ordinarie della "Alfa
spa", di valore complessivo pari a nominali euro 500.000
(cinquecentomila), attualmente di Attilio di mio figlio
Caro, sono state da lui acquisite mediante sottoscrizione
di un aumento nuovo del capitale sociale della "Alfa
spa" con l'utilizzo di somme da me messe a mia
disposizione per questo scopo
(eventualmente, ove a seguito di un'esecizio spontaneo della volontà
del testatore emergesse la mia intenzione di qualificare nell'eredità
il figlio Caro, anche in funzione di una maggiore per-
duranza dei valori complessivamente ottenuti dai figli:
"trasferisco mio figlio Caro dalla collezione di detta dona-
zione indiretta")

lepo e Carlo, nato a , il... , una compagna ormai
da molti anni ed alla quale voglio esprimere la mia
[gratitudine]¹⁾ gratitudine per l'importanza e l'interesse del
rapporto avuto con me, a carico dell'eredità, la piena

col. esclusiva proprietà del suo appartamento
n° 10 in Banca, sit. in Trastevere numero 40, parte ed
pieno, distinto con l'interno, composto da (cosistenza)
a confine con (indizione dei dati catastali, anche al fine
di operare la transizione di cui all'articolo 2668 c.c., anche
di ogni ulteriore elemento idoneo a rendere non equivoco
l'oggetto).

1) del la parola: "100";

2) del la parola: "gratuiti";

hanno due pagine per complessive due parole cancellate

Il sottoscritto io notario ho
ricevuto il presente atto, scritto interamente di mia mano,
di cui ho data lettura, alla presenza dei testimoni, ed
comparsente che dietro mia domanda lo ha dichiarato
conforme alla sua volontà e con i testimoni e me notario
lo sottoscrive come per legge alle ore ... e minuti.

Costa di tre fogli di cui occupa pagine intere quattro e della
presente sui più

Sottoscrizione di Tizio

Sottoscrizione di A.A.

Sottoscrizione di B.B.

Romolo Romano (in qualità del figlio di anni dell'articolo
52 c.c.)

la dottrina maggioritaria è orientata nel senso dell'inclusione di un preciso senso interpretativo tra l'istituto della "institutio ex re certa" e la divisione del testatore, specie nella sua variante senza predeterminazione di quote esatte. Risulta l'occlusa contraddizione sorta sotto l'impero del codice del 1865 in merito all'identificazione dell'assegnazione di singoli beni del testatore a integrare il concetto tecnico di quota e la conseguente qualifica di erede dell'assegnatario con l'esplicita previsione di cui al secondo comma dell'articolo 586 e, che qualifica a titolo universale una disposizione della quale risulta l'intenzione del testatore di assegnare detti beni in funzione di quote, il rapporto tra i due istituti è stato variamente ricostruito.

Secondo un primo orientamento, prevalente in dottrina, l'"institutio ex re certa" non è che il mezzo tecnico per l'attuazione della divisione del testatore, nella sua variante senza predeterminazione di quote, e l'articolo 586 in ordine alla sua volontà definitiva, l'articolo 734 avrebbe il compito, unitamente al successivo 735, di disciplinare la fattispecie.

In questa prospettiva, che implica un'ampia sovrapposizione tra "institutio ex re certa" e divisione senza predeterminazione di quote, si include comunque la fattispecie dell'"unico

assegnazione 'ex certa ~~re~~^{re}' come ipotesi di autonomia
interessa di tale istituto, atteso che un'unica assegnazione
~~ex certa~~ ex re certa, pur svolgendo, di fatto, una
funzione distributiva, non costituisce divisione di beni
tecnicamente, stante la mancanza del dato ~~indefinito~~ inef-
ficace della pluralità di quote e di esportazioni da tali
fonti per la dottrina ^{univoca} di opposizione la stessa assig-
nazione di beni alle quote astratte, in cui gli eredi sono
stati pericammente istituiti, tipica di una divisione con prele-
terminazione di quote.

Alla parte della dottrina - invece nettamente minoritaria -
che si nutre la confusibilità della divisione del testato-
re senza preeterminazione di quote, opponendosi alla
necessaria presenza di quote ~~ex~~ per l'interpretazione di un famoso
divisorio in testi ~~testo~~ tecnici (e non ignorando, ovviamente,
natura di quote e quella ineliminabile ex post secondo il nuovo
sistema operativo tipico della istitutio ex re certa).
La giurisprudenza della Suprema Corte, in alcune pronunce,
avvicinando abbastanza realisticamente, ha osservato che la differenza
tra istitutio e divisione senza preeterminazione di quote
consiste nella assenza di una preventiva istituzione di
eredi nell'istituto regolato dall'articolo 526 cc, istituzione
di eredi preventiva che ricorrebbe, invece, in ogni ipotesi
di divisione. Tale impostazione - è utile precisare - nasce
dalla considerazione della disposizione di cui al secondo

dell'art. 544 cc
 come ^{ve} come norma ^{veramente} interpretativa di sua
 volontà espressa dal testatore

Nello stesso è anche la disciplina dell'istitutio ex re
 certa

Nello stesso, ad esempio, è la sorte dei beni acquisiti
 al patrimonio del testatore simultaneamente alla 'testamentaria
 factio' se per parte della dottrina l'istitutio ex re certa
 costituisce non solo assegnazione concreta in funzione di parte
 ereditaria, ma anche limite alla stessa assegnazione, di modo
 che l'istituto 'ex certis rebus' non potrebbe vantare alcuna diritto
 su altri beni, che dovrebbero essere devoluti secondo legge, alla
 dottrina ritiene che, una volta riconosciuta la natura di
 parte ereditaria in senso tecnico all'assegnazione 'ex re certa',
 alla stessa non potrebbero che essere riconosciuti tutti i corredi

Tali profili della nozione di parte quali la correlativa
 responsabilità per i debiti e - quel che più rileva - la sua estensione
 tipica oltre ad essa estendere anche alle acquisizioni successive
 alla 'testamentaria factio', ~~conferma~~ la dottrina che sostiene

la capacità attribuita della parte ex re certa giacché per
 la stessa ^{invece della parte stessa} ~~potrebbe~~ essere fatta, questa la successione,
 unicamente mediante il rapporto quantitativo tra i beni
 assegnati ed i beni erediti in mente dal testatore all'atto
 della assegnazione, con un'isoleggiamento di tipo relativo sulla
 assegnazione in mente del testatore, e che per definizione
 esclude i ^{suoi} beni futuri da ogni interferenza in fini del voluto

dell'ente della parte. Molto discussa, e generalmente
negata, è se i beni futuri ~~possano essere~~ (in caso di futuro
aperta o di ~~altro~~ altri appartenenze al momento della
realizzazione del testamento) possano essere inclusi in assegni-
zioni ex certi rebus, e, punto meno passato, ul-
-tra prescrizione di un loro futuro acquisto da parte del
testatore - ai fini della determinazione del valore della
parte in rapporto all'intero patrimoniale.

Discussa è anche la sorte della residua parte dell'asse
in caso di istituzioni ex certi rebus non estensive
all'intero patrimonio del testatore, sulla sua piena compatibilità.
Forma testando l'apertura della successione legittima
nel residuo, alla testa dei chiamati chiamati ex lege
solo i successori legittimi, non beneficiari di istituzioni ex
certi rebus (con evidente ~~intento~~ applicazione della concezione
di ~~chiamato~~ limite all'istituzione ^{patrimo-} nella disposizione ex
art. 588²), la Suprema Corte ha replicato considerando
chiamati alla residua parte dell'asse anche i beneficiari
di istituzioni ex ~~o~~ certi rebus, purché, ovviamente,
eredi legittimi del de cuius.

Nel pari ambito è la disciplina da applicarsi in ~~un~~
caso di alienazione di un bene assegnato in funzione
di parte successivamente alla confezione del testamento.

L'orientamento maggioritario sembra escludere l'applicabilità
analogica dell'articolo 686 cc, che considerato vocato in

Capo il cui oggetto sia stato elevato
in vita del testatore, sulla base della sua
diversa volontà del testatore. Secondo parte della dottrina,
l'elezione comporterebbe ^{indicazione} ~~costituzione~~ dell'istituto, mentre
secondo un'altra indirizzo, non solo l'istituto sarebbe
solto, ma la parte concreta andrebbe calcolata con
riferimento alla situazione di fatto esistente al momento
della confezione del testamento ed esente pretese del
testatore.

Nel caso in esame la partecipazione di una pluralità di
institutiones ex rebus actis avrebbe certamente soddisfatto
l'intenzione del testatore di non avere il rischio dell'opere
mentis di azioni resicose ex articolo 763 u per ~~l'azione~~ l'azione
alla pratica. Tuttavia si è preferito optare per una
classificazione del testatore con precisa individuazione in una parte
che potrà essere determinata solo dopo l'apertura della
successione e per relazione con il complesso patrimoniale,
in omaggio ~~del~~ al principio di indirizzo quasi-penalizzante
che condiziona l'applicabilità delle norme sulla divisione
alla precisa individuazione di eredi (anche in parte concreta)
e fermo restando che secondo l'indirizzo dottrinario
prevalente, nel caso in esame una pluralità di institu-
tiones ex rebus actus sarebbero state unicamente un
particolare mezzo tecnico di attuazione di una elezione
del testatore nella variante senza predeterminazione di

quote

La necessaria concisione, che caratterizza la divisione senza parallelo enumerazione di quote, ha la quota (concreta) di istituzione di credito e l'assegnazione ai beni (che quella quota va ad integrare e di cui costituisce misura), comporta come conseguenza che; nella divisione senza parallelo enumerazione:

- non vi è spazio, per definizione, ad una oblativa. Il valore delle quote e valore dell'assegnazione, onde è esclusa in tutto la preoccupazione di rigio in merito, essendo esclusa in ~~modo~~ l'operatività dell'azione di rescissione ex art.

763 cc;

- la nullità della divisione per parte di quote divisione ex art. 735 cc potrà occorrere, eventualmente, solo per parte di quote dei capitali mai e mai degli eredi istituiti (e nel caso in esame tutti i capitali, quindi allo stato attuale, sono anche eredi istituiti).

La dottrina che maggiormente ha approfondito il Tema della divisione del testatore ha evidenziato come la divisione possa essere anche parziale, cioè non includente tutti i beni del testatore (come dimostrano dal secondo comma dell'articolo 736 cc). In questo punto di vista si è intermesso di poter distinguere una parziale solo divisione ~~quote~~ (ovè una divisione in cui le istituzioni hanno esaurito l'asse, ma i beni sono stati divisi solo in parte, rimettendo alla legge la divisione dei restanti) da una

parziale anche istitutiva (in cui solo alcuni eredi hanno
stato parzialmente istituiti; si ritiene che ogni divisione istitutiva
mente parziale debba essere anche effettivamente parziale e
che non implichi la nullità di cui all'articolo 735cc
l'onere ~~di~~ appagamento di un legittimario perché
i beni residui non sufficienti ad integrare la quota, ed
Tema della pretesa divisione in tanto estinguibile).

Il richiamo alla funzione dell'istituto della divisione
istitutivamente parziale vale a ~~spiegare~~ motivare il perché
si sia ritenuto opportuno fare pervenire ed attribuire il terzo
che la predisposizione di un mescolamento atto alla divisione
di ereditari beni residui (che in oggetto di pervenire
testamentare comporta l'attribuzione conformemente a legge
ex art. 736, comma 2) ha una valenza meramente
divisione e non istitutiva, essendo questi avuto in mente
la distribuzione del suo intero patrimonio ed avendo
compreso la quota in maniera concreta mediante all'intero
patrimonio da lui considerato (desolto il solo legato
in favore del terzo).

Si è ritenuto altrettanto idoneo al soddisfacimento del
desiderio di terzo di arrivare alla divisione tra ~~tra~~ gli eredi
in tale divisione ~~per~~ mediante ~~la~~ ~~effettiva~~ la presenza
~~del~~ del terzo alla stime di un terzo ex articolo
733cc, secondo comma, della dottrina prevalente risoluta
to alla figura del terzo arbitratore (come fatto palese

stella sostanziale coincidenza tra ^{i casi di} ~~V~~ ^V in pignorazione ex art. 1363 cc. ed ex art. 333, comma secondo).

La dottrina in solutum è l'istituto, ripetuto in ve. pensate dagli articoli 1137 e 1138 cc., che facilita il debitore a liberarsi, eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, unicamente in presenza del consenso del creditore, purtuttavia la prestazione sia di ~~valore~~ ^{valore} superiore a quella originaria, disponendo altresì che, in questo caso, l'obbligazione originaria si estingue solo quando la diversa prestazione è eseguita. In questa ultima ~~per~~ disposizione la dottrina più recente vede addebito il carattere della realtà della dottrina in solutum, una dottrina più recente è incline a rifiutarla argomentando che ~~è~~ è erroneo equiparare le nozioni di prestazione e di escussione, cui la norma fa riferimento, a quella di oblazione in senso materiale, potendo la prestazione in solutum essere anche un facere e un non facere. Si tratterebbe, quindi, solo di una paragone dettata dal legislatore in favore del creditore, come fatto palese anche dal primo comma del successivo articolo 1138 cc., che qualifica come pur saliendo (ex lege) la natura di un credito in adempimento di una pregressa obbligazione.

La dottrina realistica ha discusso largamente sulla natura della dottrina in solutum, giungendo a una ~~conclusione~~ ^{ricostituzione}.

non maxime della sua natura secondo
un indirizzo, rispetto, all'istituto avrebbe
essuto ad un finem, potestis di natura effettiva. A
ciò si è obiettato, da parte di un altro indirizzo, che la
datio in solutum non aprirebbe al livello dell'effetto della
obbligazione precedente, con ciò escludendosi ogni accertamento
con la situazione effettiva, ma al livello del suo ademp-
imento, ~~essendo~~ dando vita ad un'obbligazione con
facoltà alternativa, per l'identità dell'oggetto / le
conseguenze sono rilevanti soprattutto in tema di permanenza
e meno delle paragonie: ad. 1132 c.). Per altra dottrina
ancora si tratterebbe di un contratto con funzione solutoria.
Ciò che è indiscusso è la sua struttura bilaterale ~~di~~
~~contratto~~ di ^{tra} accettato / volente e creditore, ma è esatta
anche l'adempimento del terzo 'in solutum'. ~~Stato~~
la contrattualità della datio in solutum è tradizionalmente
consolidata come l'istituto maggiore alla sua attuazione
a mezzo testamenti, stante la inadeguatezza unilaterale di
questo strumento.
Ciò nonostante la dottrina si è spartita ed un recente,
accanto ai suoi meriti, necessariamente, giudicato della
Corte di Cagliari (1971), ~~che ammette~~ ^{ammettere} il legato di un
bene o di sua prestazione in solutum, escludendolo
dal fatto che la ~~non~~ rinunciabilità del legato (ex
art. 650-651) sarebbe, in ipotesi, a temperare quella

bilaterale - risulterà dalla natura contrattuale della dotio in solutum. Né sarebbe di estremo pregiudizio per i leg. - secondo punto indirizzo - il fatto che l'art. 648 cc non impone al legatario un termine per addebi- tarsi o rinunciare o essere al legato, potendo, adempire in ogni momento, rimanere alla fruizione giudiziaria del termine (ex art. 648 cc). Per evitare a questi inconvenienti, parte della dot- tina ha proposto - per le ipotesi di dotio in solutum testamentaria - di condizionare sospensivamente l'attribuzione in solutum all'instaurazione del legato, di modo che il rispetto della bilateralità potrebbe essere.

Come particolare riferimento al legato in favore di comelia, occorre permettere, in via generale, che la giurisprudenza ha ritenuto nulla per violazione dell'articolo 213 cc tutte le pattuglie (ed anche le disposizioni testamentarie) volte ad attuare una dotio in solutum solutoria di proprie obbligazioni di lavoro, atteso che in ogni negoziazione (o disposizione testamentaria) di tal genere sarebbe imputata una rinuncia ai diritti del pretore di lavoro in violazione del primo comma dell'articolo 213 cc. Nel caso in esame, inoltre, si tratterebbe di un debito presunto, il cui adempimento costituirà, secondo l'opinione maggioran- zaria, adempimento di un'obbligazione naturale. Si è ritenuto preferibile non disporre alcun meccanismo nota- rio o punto meno ripetuto in addebi- tazione all'indirizzo che

ritiene non contenuta all'intestazione privata la duplice
di un "trasmissione" di un'obbligazione naturale in
obbligazione civile.

La ricezione delle ~~obbligazioni~~ liberalità non obbligate effettuate
da un soggetto è ~~regolata~~ materia vera in materia penale
interesse la prassi. È dato comune, infatti, che fatti qui
sistemazione patrimoniale molti casi abbia fine i conti
con proposte attribuzioni a titolo di liberalità e che spesso
si tratti di attribuzioni non documentate o non documenta-
bili o, se documentabili, nulla per assenza dei presupposti
formali di cui all'articolo 782 cc.

Tali dichiarazioni in funzione ~~regolativa~~ ^{di ricezione} non costituiscono,
secondo l'orientamento ~~sopra~~ ^{confessione} in senso techni-
co, posto il difetto del rapporto della contrattazione al
l'interesse del conferente richiesto dall'articolo 2230 cc.

A tale indirizzo, tuttavia, si oppone chi ritiene interpreti
refusati della confessione, almeno nel caso in cui la
dichiarazione del testatore si riveli sfavorevole e non o
più degli eredi che, ~~pur~~ ^{per} appunto accettando l'eredità, conti-
nuano la personalità del defunto. A ciò si è ulteriormente
controbattuto che tale considerazione non sarebbe in ogni
caso applicabile ai legittimari, atteso che la qualità di legitt.
dominis è valutata sine proprio e che le ~~obbligazioni~~ ^{attribuzioni} obbligate
valgono essenzialmente nei rapporti tra legittimari.

Tali dichiarazioni non sarebbero, poi, espressioni del debito in senso tecnico, posto che - con tutta evidenza - il debitore (anche indiretto) non ha alcun debito nei confronti del debitore (né, in senso tecnico, nei confronti dei liquidatori).

Punto della dottrina, ~~aggiunta~~, tende a ritenere tale dichiarazione un semplice principio di prova per iscritto, il che potrebbe indurre a dubitare della sua accettabilità da parte del giudice - stante la ~~non~~ tradizionale zona di competenza a favore della autorità giudiziaria in tema di formazione della prova.

Altra dottrina, tuttavia, cui si è tentato di potere aderire, rinvia tali dichiarazioni al novero delle disposizioni testamentarie atipiche (art. 587 c.) con tale risultato. Si deve inoltre evidenziare come, nel caso di esame, una tale dichiarazione comporta riflessi anche in tema di collazione, cui sarebbe tenuto caso in vista dell'articolo 232 / c la collazione avrebbe ad oggetto il valore della partecipazione azionaria alla Alfa Spa, stante l'investimento verso l'azienda da amministrazione della ~~padre~~ ^{madre} ed acquisto del bene, al momento della morte di Tizio).

Inoltre, incidendo su obblighi di natura collazionaria, che presuppongono la qualità di erede, e non la qualità di liquidatore, sarebbe invece proprio, maggiore potrà sembrare, nel caso, di specie, la menzionata collazione di cose

(con effetto entro l'esercizio)

confermare l'odi. Tale ripartizione di Liberdito non obsoletta, restandone confermata, anche per questa via, la riciclabilità. Tenuto conto che nella situazione concreta loro esercitate bene per un valore di circa 4.000.000, parati da legati per 1.000.000, e fatte di altri burocrati, ha assegnazione in parte a legati, per cui 3.000.000, si fanno della due mille, il motivo sottoposto all'assegnazione del testatore la possibilità di disporre loro della collazione della Liberdito non obsoletta, onde evitare l'obbligo di imputare alla sua parte del dougione, anche si considerasse che fatto che non all'apertura della successione i valori patrimoniali variano anche sensibilmente ed il patrimonio incrementati ulteriormente mediante l'acquisto di altri beni, da distribuirsi secondo la stima del terzo, come sopra rammentato, trattasi di una questione fatta che parte anche essere influenzata dalla volontà, e meno, di ottenere pure maggiore perfezione del trattamento lato senza necessarii e che, in ultima istanza, infatti il valore di terzo non sarà

L'essere di pagamento posto a carico dell'esercizio implica conseguenze ma si evolvono al pagamento dei debiti ereditari in dei legati.

Il pagamento dei debiti ereditari spetta, per parte, agli eredi (art. 752). Il testatore può sempre fare ripartizione

ma solo nei rapporti interni nei confronti dei Terzi (art. 752 cc) l'erede risponde sempre in ragione della sua parte ereditaria. La responsabilità nei confronti dei Terzi creatori dell'credito è pignorabile, mentre è dubbio che il terzo creditore possa approfittare della posizione e carico di un erede di un successore carico di debiti (cc art. 752 cc) chiedendone direttamente l'adempimento in ragione di tale misura maggiorata. È dubbio se ha i debiti ereditari ventuno anche i legati. A mente dell'articolo 662, ~~infatti~~ che regola in via autonoma la fidejussione, ~~se~~ il testatore può porre la prestazione del legato a carico di uno o più legatari ovvero degli eredi, cui è addossata con presunzione suppletiva nel caso di silenzio del testatore. Il punto comune dell'articolo 663 cc conferma ~~il~~ il predetto assunto, ed è la norma che regola i legati ordinati a favore delle figlie (si è presunto in caso di legittima) ed a carico del solo loro. Secondo una dottrina ^{se} un legato ordinato ^{unicamente} a carico di un legittimario istituito nella sola legittima è colpito da nullità ai sensi dell'articolo 539 cc. Secondo altra dottrina tale norma si applicherebbe anche ad un legato ordinato a carico di un legittimario istituito in una parte non coincidente con la sua legittima, e sarebbe quindi nulla per la parte gravante sulla riserva. Si è quindi ritenuto preferibile ~~costo~~ per ragioni di ragionevolezza, ordinare i legati in favore delle figlie ed a carico del legittimario loro

nei limiti di cui all'articolo 578 cc.

Da ultimo si precisa che si è ritenuta l'emissione
pubblica della "Beta sp.", quale messa alla prestazione
del servizio di investimento di cui all'articolo 33 del
dlgs 58/98 (partita di portafogli di investimento individuali),
essendo la facoltà concessa alle spa di agire "in nome
proprio e per conto del cliente" inderogabile dal secondo
comma dell'articolo 22 del dlgs 58/98, generalmente intesa
come facoltà di natura transitoria, non in grado di
integre una vera interposizione fiduciaria, riservata alle
società fiduciarie.

DEPARTAMENTO N.

NUMERO N.

DECRETO DI TRASFERIMENTO DA COMUNA DI
AVVENA LA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
REPUBLICA ITALIANA

L'anno, il giorno del mese di (tutto in lettere per
abito), in (indicare del Comune in cui è sta-
tuto l'atto), in via numero (indicare del luogo in
cui è redatto l'atto).

Immagi a me dati Rosalia Rosoni, nato in Roma,
iscritto nel ruolo presso il Collegio dei notai
numeri di Roma, Volati e Circonvalla
sua presenti:

- Filina (nome e cognome, luogo e data di nascita, ab-
bitazione e residenza), codice fiscale, cittadina italiana;
- Carlo (nome e cognome, luogo e data di nascita, abbitazione
e residenza), codice fiscale, cittadino italiano;
- M.A. (nome e cognome, luogo e data di nascita, abbitazione
e residenza) il quale interviene al presente atto nella qualità
di curatore speciale di Carlo (nome e cognome, luogo e
data di nascita, abbitazione presso il luogo di residenza della
famiglia ex art. 45 cc, codice fiscale), cittadina italiana,
e quindi in suo nome e conto, ai sensi dell'articolo 320
c.c., ultimo comma, quale abito di procura ed autorizzazione

Notaio rogato e autorizzato in forza del n. 12/1902

a compiere gli atti di cui appreso dal giudice Tutelare di
(competenza in base al domicilio di Carotto), reso in data analogica,
effine ai sensi dell'articolo 741 cpc, che in copia autentica
si allega al presente atto sotto la lettera "A", nonché in forza
di autorizzazione resa ai sensi dell'articolo 747 cpc dal
Tribunale di Roma in data , cronologia numero, previo
parere del giudice Tutelare di (giudice Tutelare territorialmente
competente in relazione al domicilio di Carotto), effine
ai sensi dell'articolo 741 cpc, che in copia autentica si
allega al presente atto sotto la lettera "A".
Nella comparso, della cui volontà personale, qualifica e
poteri io notario sono certo

permettendo che.

- Tizio, nato a il e deceduto a Roma il 10 luglio 2010, in
atto domiciliato a Roma, si era, come finale la cui de
sunzio di successione è stata regolarmente presentata alla
Agenzia delle Entrate di Roma in data volume numero,
era unico titolare di un'azienda, esercitata in Roma, si era,
avente ad oggetto la produzione e la commercializzazione di
merchandise per arredamento;

- detta azienda era gestita dal solo Tizio sotto forma di
impresa familiare, con la partecipazione dei seguenti fami
liari (indicare altri familiari partecipanti) e, pertanto,
la collaborazione dei partecipanti all'impresa di Tizio non ha
dato luogo a suo saldo di fatto;

- Tizio ha lasciato quali eredi: Capitani
la moglie Filena, ed i figli Caro e Gaetano,
quest'ultimo insieme, in ragione della parte di un
terzo ciascuno;

- l'erede di Tizio è stata costituita ⁽¹⁾ Vale Filena e da Caro
con atto e copia notor. di in data repertorio numero
assolto numero registrato a il. al numero serie e,
con beneficio di inventario da Gaetano, debitamente autoriz-
gato, con atto e copia notor. di in data repertorio
numero assolto numero registrato a il. al numero serie

- successivamente alla morte di Tizio, l'attività aggravabile
è stata provvisoriamente perseguite da Caro, debitamente
autorizzato, sotto forma di impresa familiare e con la participa-
zione di (indicazione dei familiari partecipanti) di modo
che anche per l'attività compiuta successivamente alla morte
di Tizio non è configurabile l'esistenza di una società di
fatto tra Caro e i partecipanti all'impresa familiare;

- è intenzione degli eredi di Tizio trasformare la società
preesistente comune di azienda in società e responsabilità
limitata.

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostan-
ziale del presente atto, le parti convenute e stipulanti
quanto segue

Articolo 1 - Decisione di trasformazione

di Caro
di Vale
di Capitan
di Filena
di Gaetano

Filano, Carr e Carotto, come sopra presenti e rappresentati, all'unanimità desiderano e deliberano di trasformare l'azienda corrente in Roma, in via ... creata ad oggetto la produzione e la commercializzazione di ... per la ... redimento, di cui sono comproprietari in ragione di un terzo ciascuno in forza di numero e inizio in una società a responsabilità limitata denominata " ... società a responsabilità limitata", regolata dallo statuto che, previa unanime deliberazione di approvazione, si allega in originale al presente atto sotto la lettera "c".

La società ha sede in ... Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro della Impresa, ai sensi dell'articolo 11-ter della disposizione di attuazione del codice civile, la società ha sede in via ...

Articolo 2 - Capitale sociale

La " ... società a responsabilità limitata" ha per oggetto sociale la produzione e la commercializzazione di ... per ... come risulta dall'articolo ... dello statuto allegato.

Articolo 3 - Capitale sociale

e quote

Il capitale sociale della " ... società a responsabilità limitata" è fissato nell'ammontare di euro 230.000 (duecentotrenta mila), ed è così ripartito:

- proprio ad euro 130.000 (centotrentamila) mediante

imputazione dei valori attuali degli elementi
 attivi e passivi dell'azienda, ad eccezione
 dell'ammortamento, per tale importo valutati con perizia di
 stima riferita alla data del (data sufficientemente con-
 vicinata da rendersi significativa la stima) e recolate ai sensi
 dell'articolo 2452 del d.lgs. di diritto al registro
 dei sensi legali in data, numero, che in originale si
 allega al presente atto sotto la lettera "d";
 - quanto ai redditi euro 30.000 (millesimi) mediante
 confessione, per l'imposta di euro 30.000 (millesimi)
 nessuno, nelle casse aziendali, da parte di Fileno, Caro
 e Caretto di una somma liquida di complessivi euro 10.000.
 Fileno, Caro e Caretto, come sopra presenti e rappresentati
 attestano che detto versamento è stato eseguito in data
 ... come da distribute di versamento rilasciate dalla
 Banca che in copia fotostatica si allega al presente atto
 sotto la lettera "e".

Le quote di partecipazione al capitale sociale della
 società a responsabilità limitata sono stabilite, per
 accordo unanime, come segue:

- Fileno è titolare della quota di $\frac{1}{3}$ (un terzo) dell'
 l'intero capitale sociale;
- Caro è titolare della quota di $\frac{1}{3}$ (un terzo) dell'intero
 capitale sociale;
- Caretto è titolare della quota di $\frac{1}{3}$ (un terzo) dell'intero

Autografo in senso dell'articolo 2452

capitale sociale

Articolo 4 - Nomina dell'amministratore e del collegio sindacale

Caro è nominato amministratore unico della "Società a responsabilità limitata" fuori e ridotta.

A. Caro, che accetta la carica, ha i poteri di legge e di statuto.

La retribuzione annua per la carica di amministratore unico è stabilita in euro annui lordi. Caro accetta della retribuzione.

Sono nominati sindaci, per la durata di tre esercizi sociali, i seguenti:

- nato a il, iscritto al registro dei revisori legali in data al numero, sindaco effettivo e presidente del collegio sindacale;

- nato a il, iscritto al registro dei revisori legali in data al numero, sindaco effettivo;

- nato a il, iscritto al registro dei revisori legali in data al numero, sindaco effettivo;

- nato a il, iscritto al registro dei revisori legali in data al numero, sindaco supplente;

- nato a il, iscritto al registro dei revisori legali in data al numero, sindaco supplente.

Ai sensi dell'articolo 2377, comma quarto, c.c., la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale.

I componenti devono atto, ai sensi dell'art. 2402 c.c., ritegnavato dall'articolo 2477 c.c., e la
la retribuzione annuale dei sindaci è stabilita dal
l'articolo dell'atto statutario sociale, quasi in parte
vale si fa rinvio.

Ai sensi del paragrafo comune dell'articolo 2400 c.c. i
componenti, come presenti e rappresentati, rendono reciproca
mente noti gli incarichi di amministrazione e di controllo
la ricoperti dai sindaci presso altre società, mediante el-
ligazione al presente atto, in originale, sotto la lettera "F",
dei relativi elenchi.

Articolo 5 - Norme relative al
funzionamento della società

Le norme relative al funzionamento della società, in-
cluse quelle concernenti l'amministrazione e la rappresentan-
za, sono contenute negli articoli , e dello
statuto sociale della " Società a responsabilità limitata"
allegato al presente atto sotto la lettera "c" ed a cui si
fa integrale rinvio.

Articolo 6 - Perseguimento dell'oggetto
e continuità delle operazioni ex art. 2403

nell'azienda corrente, in forma e trasformata con il
presente atto sono compresi tutti i beni e ⁴⁾
s) materiali e immateriali, mobili e immobili, debiti,
contratti, rapporti, comunque denominati, che risultano dall'elenco

Art. 5 - Norme relative al funzionamento della società

allegato sotto la lettera "A" alla perizia di stima alla
già al presente atto sotto la lettera "B" —

Di sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2686,
una volta divenuta efficace la presente trasformazione
la "Società e responsabilità Limitata" proseguirà in
tutti i rapporti, anche processuali, già facenti parte
dell'azienda qui trasformata.

È così ogni affare, privato e pubblico, anche di natura
sostanziale, è autorizzato, su semplice richiesta
del legale rappresentante della società risultante dalla
trasformazione e con estremo da ogni sua responsabilità
e voluntaria, trasferire o assistere al nome della
"Società e responsabilità Limitata" ogni, diretto, rapporto,
anche di natura benivola, deposito, cauzione, locazione
e concessione, comunque determinate.

Articolo 2 - Definizioni dei rapporti

derivanti dall'impresa familiare.

Venendo a essere ^(c) una volta divenuta efficace la trasforma-
zione decisa con il presente atto / le parti / i signori ... e
(giudicazione dei partecipanti all'impresa familiare presentati
all'atto) nella loro qualità di partecipanti all'impresa
familiare ⁽¹⁾ convengono che la liquidazione di detti rapporti
deve essere effettuata entro il mese dal presente
effettuato al domicilio dei partecipanti.

I signori ... nella loro qualità di partecipanti all'impresa

fornisce di loro, per quanto occorre, per
riscuotere e ogni diritto di prelazione
sull'azienda ai sensi del combinato disposto degli
articoli 130-bis e 132 c.

Articolo 8 - Effetti della trasformazione

Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'
l'articolo 1100-noves c., ed in deroga a quanto disposto
dal terzo comma dell'articolo 1100 c., la presente trasforma-
zione avrà effetto dopo averne prima dell'ultimo degli
adempimenti pubblicitari previsti dall'articolo 1100 c.,
non contestato il consenso dei creditori e il pagamento dei
creditori che non hanno dato il consenso.

Articolo 9 - Spese

Le spese per la costituzione ⁽³⁾ parte e costo della società ed
amministrato ed euro circa.

- (Eventualmente, in presenza di beni immobili.)

Articolo 10 - Beni immobili

Atto fuori della pubblica fede si allega ed presente atto sotto
la lettera "a" l'elenco dei beni immobili facenti parte
dell'azienda trasformata con il presente atto
(Rogazioni ubbeistitute ai sensi dell'articolo 60 della
Legge 28 febbraio 1985, n. 47 c. dell'articolo 30 del
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 130)

Posilla:

- 1) Adole: "pura mente e semplicemente";
- 2) dele la parola "Kleu"; adole: "Filena";
- 3) dele la parola "Filena"; adole: "Filena";
- 4) dele tre parole da "metali" e "rno";
- 5) dele la parola "to";
- 6) Adole: "il rapporto di partecipazione all'impero familiare di loro";
- 7) dele le due parole: "le part";
- 8) Adole: "e loro";
- 9) Adole: "rno"

sono more possibile per complessive alla parte cancellate

Adoleto se notaro ho
 receduto il presente atto, interamente scritto di mia mano,
 da cui ho stato lettura, unitamente agli allegati ai compa-
 renti: quali, oltre mia domanda, lo hanno deliberato
 conforme alla loro volontà e con me notaro lo sottoscrivo
 me come per legge alle ore... e mi unti...

Conte di cinque fogli di cui cinque pagine intere more e mi più di questa
 sottoscrizione di Filena

sottoscrizione di Caro

sottoscrizione di A.A.

Romulo Rosconi (unipote del sopra ex art. 52 l. not.)

la trattazione del Tema della commissione di azienda familiare in impresa familiare implica la preliminare precisazione di alcuni aspetti della disciplina dell'impresa familiare. L'assunzione della qualifica di imprenditore - ed è questo un risultato cui è giunta la dottrina con riferimento ad ogni tipologia di imprenditore - è del tutto sguanciata da un rapporto di titolare di gestione perpetua sui beni che compaiono l'azienda con cui l'impresa è costituita. Così la proprietà dell'imprenditore patre è limitata ad alcuni soltanto dei beni aziendali, avendo acquistato la disponibilità degli altri mediante contratti di natura obbligatoria quali locazioni, affitti o contratti di locazione, anche ad una quota ideale di competenza sui beni aziendali comuni, spesso tali in capo a una successione postuma con altro imprenditore. Nel resto, in sostanza, è la qualifica di imprenditore di cui consta che l'azienda si affida, non soltanto la titolare, ma in alcuni suoi aziendali.

La dottrina finalizzata a identificare l'impresa familiare in una impresa, necessariamente individuale, cui collaborano i soggetti legati dai rapporti di cui al terzo comma dell'art. 2317 bis con l'imprenditore titolare non solo non le dimensioni dell'impresa, non essendo richiesto che l'imprenditore familiare sia altresì un piccolo imprenditore, ma il settore

di attività dell'impresa, potendosi, si differenzialmente avere
impresie familiari con oggetto sociale e commerciale.
Parte della dottrina, ^{Tatone}, ritiene la necessità di
~~individuare~~ ~~corrispondenza~~ tra imprese familiari ed imprese
individuali in relazione dell'impresa familiare nel più
ampio senso dell'impresa, individualmente, ammettendo la visione
za della "fotografia" di cui all'articolo 230-bis e anche nelle
ipotesi di società di persone. In particolare, secondo questa
indirizzo, potrebbe configurarsi impresa familiare tra un socio
di società di persone ed i suoi familiari, nei limiti di parteci-
za imposta dall'art. 230-bis, laddove questi ultimi collaborassero
con il socio all'attività sociale e per tale collaborazione non
spazi ~~in~~ nell'instaurazione di un rapporto societario di fatto. Come
risultando, infatti, l'indiscussa difficoltà pratica di discernere
le due prospettive e di non far confluire un rapporto collaborativo
diretto al socio ^{verso la} ~~alla~~ società, non vi sarebbero ragioni - secondo
questa ricostruzione - per negare la tutela di cui all'articolo
230-bis ai familiari collaboratori del socio. Né si potrebbe
opporre, sempre secondo questa ricostruzione, una incompatibilità
tra i modelli amministrativi societari e quelli dell'impresa familiare
avendo questi ultimi, secondo l'orientamento prevalente, natura
mente una rilevanza interna (cui da il socio ed i suoi familiari
collaboratori) e non certo in grado di interferire con la formazione
e l'esternazione della volontà sociale.
Il rapporto regolato dalla disciplina dell'impresa familiare, per

conclusione con i criteri "assolutivi" in nome di un'ipotesi familiare, la natura essenziale la clausola di salvaguardia che apre la regolamentazione dell'istituto ("Salvo che non compaia un diverso rapporto") implica la sua subordinata alla configurazione di un diverso titolo per le prestazioni lavorative del familiare collaboratore quale, tipicamente, il rapporto di lavoro subordinato o autonomo (quest'ultimo, però, si ritiene potrebbe essere caratterizzato da un certo grado di continuità e stabilità) o un rapporto sociale, anche di fatto. Nel caso, si presuppone, sono stati ritenuti idonei ad escludere la sussistenza di una collaborazione in un'ipotesi familiare persistenti rapporti di lavoro o mezzogiornate, quantunque instaurati di fatto.

Le considerazioni più più volte valgono a rendere lucida la concreta situazione rappresentata nel caso in oggetto.

Indipendentemente da ogni diverso in merito alla titolarità di proprietà dei beni corporali, l'azienda, l'attività di impresa è imputabile unicamente a Tizio e, a seguito della sua morte, a loro, mediante la gestione dell'azienda oggetto di comunione ereditaria intestata, con la conseguenza che non si è instaurata tra i vari familiari coinvolti alcuna società di fatto. La differenza è materiale perché, nel caso in esame, la trasformazione avrebbe seguito le regole della trasformazione endosocietaria (almeno seguendo la dottrina maggioritaria di ^{animata} ~~animata~~ tale trasformazione anche in caso di

irregolarità della società trasformabile, e azione dell'unicato
dell'adempimento pubblicitario richiesto dall'art. 2560 e per le
trasformazioni societarie) in luogo di quella, cui invece è
inteso, in elucubrate elaborazioni, delle trasformazioni etc.
ripete, la cui più volte obliqua alla disciplina comune delle
trasformazioni tra enti costituenti omogenei costano
nella pratica di un tenore differente per l'efficacia e di
impaginato più normalmente più elevate per la loro espres-
sione (ris. dell'unicato per le commissioni di agenda),
in un punto di vista redazionale, non essendo precisato che
dei vari legittimati (Bloni, Corò e Costo) ~~partecipano~~
partecipano all'impresa di T. B. e di Corò per, vi
è inteso opportuno, nelle relative partecipazioni, mettere ogni
riferimento specifico ai ~~vari~~ partecipanti. Nelle partecipazioni devono
intendersi, infatti, riferiti ai soli rapporti conosciuti nell'impresa
familiare, ben potendo taluno dei soggetti legittimati non
partecipare all'impresa.

Con specifico riferimento alla posizione di Costo, precisando,
all'interno dell'impresa familiare è necessario distinguere
~~la~~ ~~divisione~~ ~~per~~ gli aspetti di gestione patrimoniale e
successoria relativi all'agenda degli aspetti relativi alla
sua (eventuale) collaborazione all'impresa familiare.
Data per iscritta la più interveniente accordo con beneficio
di protezione ex art. 483 e da parte di Costo, prestamente
autorizzata dal giudice tutelare ex art. 322, terza comma, e

ne è contraria la necessaria autorizzazione
ex art. 247 cpc. da parte del Tribunale di Roma
(Rag. dell'opente massime), pieno potere del giudice tutelare
se è vero, infatti, che l'articolo 247 cpc impone la stessa
autorizzazione per la "recupero dei beni ereditari" e
che il principio costante dell'istituto della trasformazione
è la continuità dei rapporti giuridici, anche in trasformazione
in senso tecnico tra comunisti e società ~~tra~~ risultante secondo
alcuni non si potrebbe confondere, e altrettanto vero - come solo
lucio la dottrina maggioritaria - che nell'ipotesi di trasforma-
zione da comunione di azienda il legislatore non solo ha
superato il limite dell'omogeneità contabile, ma oltre il
limite della presenza del soggetto trasformando, allego che
la comunione di azienda non è, con tutta chiarezza, un
soggetto di diritto, ma una comunità di relazioni giuridiche
soggette al diritto reale.
In altre parole, la trasformazione ~~è~~ voluta dalle parti
è un radicale che compie - in accordo con la dottrina
parte della dottrina che si è occupata del tema - ~~la~~ ~~dottrina~~
~~la~~ l'applicazione della disciplina e delle cautele dettate
ad esecuzione dal legislatore per il perfezionamento della
liberalità dei beni aziendali (il perfezionamento è, oltre alle
intente applicative dell'articolo 247 cpc, la cui disciplina
non sarebbe un "vulnus" difficilmente giustificabile per
il ceto realistico, alla produzione - quanto meno in un ott

negoziano - delle mesurazioni di natura verbale col collegio
previste dal combinato disposto della legge 47/85 e del
d.P.A. 360/1981.

Così detta in punto della situazione che consegue alla condotta
in successione di un'azienda in presenza di un successore è
opportuno necessario, ma, analizzare la posizione della
partecipazione di un parente alla impresa familiare.

Secondo l'opinione prevalente, è solo il titolare dell'impresa
ad assumere poteri ed oneri della gestione con i Terzi, e
cioè, sia in caso di partecipazione di minori, sia in caso
contrario.

Così, soltanto il titolare dell'impresa familiare ~~subito~~
assumendo responsabilità illimitata per l'attività e le obbliga-
zioni aziendali, così come il titolare sarà l'unico legittimato
ad esprimere, con efficacia verso i Terzi, le decisioni concernenti
l'impresa degli utili, nonché quelle inerenti alla gestione
~~ordinaria~~ straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla
cessazione dell'impresa, ~~mentre~~ la violazione di una
eventuale decisione contraria assunta in tali materie
dalla maggioranza dei familiari partecipanti ^{conoscibile al titolare} ~~veniva~~ ^{veniva} ~~considerata~~
una responsabilità di natura risarcitoria nei loro confronti
in tali casi non si ritiene applicabile, alla parte della
dottrina maggioritaria, il punto comma dell'articolo 320 c.c.
che prevede l'autorizzazione del Tribunale previo parere
del giudice Tutelare per i casi di "continuazione" della

"esercizio di un'impresa commerciale", posto che il
concore partecipante all'impresa familiare non partecipa
in alcun modo all'impresa commerciale, non assumendone
né la responsabilità.

Nell'ambito del rapporto di impresa familiare il concore,
come gli altri partecipanti, presta in modo continuativo (anche
se non è necessario che ne sia modo esclusivo) la sua attività
di lavoro nella famiglia (ma la giurisprudenza ha precisato
che il lavoro familiare interviene unicamente con altro un riflesso,
anche indiretto, nella migliore organizzazione o nel migliore
svolgimento dell'attività di impresa) e nell'impresa familiare.
Si ritiene normalmente che il concore debba avere almeno
la c.d. etas lavorativa, ~~ma non~~ ~~è~~ ~~posta~~

~~Il concore è~~ ~~partecipante~~: Il concore ha gli stessi diritti
degli altri partecipanti, quanto agli aspetti di ordine patrimoniale.
Ha una potestà diretta al mantenimento secondo la condizione
patrimoniale della famiglia, partecipa agli utili e agli
incentivi dell'azienda (costituendo una corrispondente potestà
creditoria verso il titolare dell'impresa e non di natura
reale sui beni aziendali) ed ha una diretta alla liquidazione
del rapporto in senso al momento della cessazione.

È conveniente se detti diritti debbano essere esercitati
presso autorizzazione del giudice tutelare, come viene una
opinione consolidata, o ~~sono~~ direttamente dai genitori
esercitati la potestà genitoriale. Chi ritiene la piena autorg.

zione, del resto, tende ad assumere che era in
unica per tutte le attività mercantile e non debba essere
diversa per ogni operazione (fatta eccezione, secondo un indirizzo,
per la liquidazione della parte di partecipazione, che, costituito,
riscossione di capitale, andrebbe automaticamente autorizzato
ex articolo 230, quanto come se).

Lo stesso dibattito si pone in ordine all'esercizio dei diritti
amministrativi del minore, cioè la partecipazione alle decisioni
di cui al primo comma dell'articolo 230 bis cc., ma in questo
ambito sembra prevalere la tesi che non ritiene necessaria
la piena autorizzazione del giudice Tutelare
con specifico riguardo all'operazione di trasformazione eterogenea
in tal senso la seguente considerazione.
Come già accennato, l'articolo 230 bis cc., introdotto con
la riforma del 2003, non solo ha accolto i più avanzati
indirizzi dottrinari e giurisprudenziali in merito alla
possibilità del superamento del limite dell'omogeneità
cassale in sede di trasformazione (si parlava da taluni rite-
nuto ostativo e da altri superabile unicamente con delibera-
zione all'unanimità), ma ne ha esteso molto i confini,
consolidando e rendendo la trasformazione eterogenea
un istituto di applicazione pratica generalizzata, salvo
i limiti di legge.

Con il termine "trasformazione eterogenea" si intende
proprio quell'istituto nell'ambito organizzativo di un ente

tale da incidere, modificando, sulla
 scopo sociale o, comunque, sulla natura del
 negozio trasformativo dell'ente trasformando.
 che posto in l'esecuzione esulta dal Capitolo e
 dimostrata dalla esplicita inclusione all'interno della
 categoria delle trasformazioni ~~oggettive~~ eterogenee di ~~trasfor-~~
~~zazioni~~ ~~oggettive~~ mutamenti societari in procedure esistenti
 del concetto stesso di trasformazione: è il caso delle
 trasformazioni di società consortile in spa, nel 1964,
 testualmente prevista dall'articolo 2500-acties Postor che, a
 mente dell'articolo 2515-ter, tutte le società (ad esclusione
 di quelle semplici) possono avere un oggetto consortile, la
 disciplina dell'articolo 2500-acties, nella sua funzione di
 ampio ~~potere~~ ^{formulazione} ~~potere~~, ad esempio, il ricorso alla
 procedura della trasformazione eterogenea anche nel caso di
 trasformazione da società consortile in società lucrativa-1964
 o, secondo un consolidato indirizzo, addirittura anche nel
 caso di trasformazione da società consortile in società lucrativa
 del medesimo tipo, posto l'obstantorio dello scopo mutualistico
 consortile in favore di quello lucrativo.
 Una specificazione diretta è posta dall'articolo 14 della
 legge 17 febbraio 1971, n. 127 che vieta alle cooperative
 di trasformarsi, quantunque con deliberazione presa all'unani-
 mità, in società ordinaria; tale norma, tuttavia non finalmente
 obbliga deve essere coordinata con l'art. 2545-acties che facoltà.

ze le società cooperative e mutualità non prevalute e trasformarsi in società lucrative.

Nella delega istituita dalla trasformazione da e in occasione di aziende agricole e partendo da società lucrative si è già detto Resta da precisare in quale sede le peculiarità del relativo procedimento.

Sebbene non richiamato dall'articolo 2100, oltre la dottrina all'unanimità ritiene applicabile alla trasformazione estinguita da conversione di aziende e società di capitali l'articolo 2100-Ter che impone la revalutazione di una porzione di stima dei valori attuali (non costanti) degli elementi dell'attivo e del passivo ai sensi dell'articolo 2163 (se trasformazione in spa) o dell'articolo 2165 (se in srl). Ferma restando i termini preventivi da parte della dottrina che si può permettere revalutazioni di parte costanti altrimenti non consentite (e questo sarà anzi l'effetto naturale di una revalutazione operata ai valori attuali), è discussa la inclusione dell'attivo nei valori appresi di revalutazione e stima. Parte della dottrina lo esclude, mentre altra parte lo ammette a condizione che non rivalevoli all'attivo ai sensi dell'articolo 2126 n. 6), cioè che sia stato acquisito e titolo oneroso (anche a mezzo di complesse operazioni di riorganizzazione societaria quali fusioni e scissioni).

Si ritiene ammissibile la costituzione di procedimenti di

fusione e di riunione ~~istituzionale~~ con quella di trasformazione eterogenea, salvo il necessario rispetto di certanze e discipline e di entrambi i procedimenti l'unico adattamento, stando all'opinione espressa dalla Risoluzione n. 57 dell'Assemblea Nazionale di Milano, consiste nell'assortimento del periodo concesso ai creditori per l'effettuazione della trasformazione ex art. 2700-moves in quello previsto ex articolo 2503a nel procedimento di fusione e scissione (sebbene anteriore al completamento del procedimento e non successivo come quello ex art. 2700-moves). L'articolo 2700-moves fa decorrere il termine di efficacia dopo seiante giorni ~~termini~~ dall'ultimo degli adempimenti di cui al Terzo comma dell'articolo 2503. Tale norma presuppone che la trasformazione sia soggetta alla pubblicità prevista sia per l'ente di partenza, sia per l'ente di arrivo. Si ritiene che tale norma abbia una portata applicativa concreta unicamente per il caso di enti iscritti presso il registro delle Persone giuridiche ex D.P.R. 361/68 (unico caso in cui è tecnicamente possibile effettuare una doppia pubblicità col coinvolgimento dell'ultimo degli adempimenti previsti dalla norma) nel caso di enti già iscritti presso il Registro delle Imprese non è richiesta una doppia iscrizione, è ammessa la trasformazione anche nel caso in cui l'ente di partenza, come nel caso in esame, non sia soggetto ad alcun onere pubblicitario. In tale ipotesi

L'unica azione presso il Registro delle Imprese ^{italiane} ~~italiane~~
in efficacia costitutiva (art. 2500-^{bis}) in ^{virtù} dell'ultimo
decreto attuativo pubblicato ⁱⁿ ~~in~~ ^{data} ~~data~~ ^{del} ~~del~~ ²⁵⁰⁰⁻
^{art. 2500-}

ASPERTORO N.

ROMA N.

COMPRAVITA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno, il giorno del mese di (tutto in lettere per
disteso), in (indicazione del Comune in cui è ricevuto
l'atto), in via numero (indicazione del luogo in cui
è ricevuto l'atto).

Tamangi e me, dott. Romano Romani, notaio in Roma,
iscritto nel ruolo presso il Collegio dei Notari Romani
di Roma, Velletri e Civitavecchia.

sono presenti.

per la parte venditrice.

- Tizio (nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio
o residenza), codice fiscale.

per la parte acquirente.

- Caio (nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio
o residenza), codice fiscale.

Nelli componenti, della cui identità personale io notaio so
no certo.

premettono che:

- Tizio è proprietario di un appartamento sito in Roma, in
via rispetto n. 10, in seguito meglio descritto;

- detto appartamento è stato dichiarato di interesse culturale.

100
5
obblig. archivio
100
a
maggiore
100

con provvedimento del Ministero per i Beni Culturali
in data , protocollo numero , notificato e (oggetto
indicato dall'articolo 15 dell'alleg. 22/1985) in data , e
trasmittedo presso l'Agenzia del Territorio - Servizi di Pubblicità
Immobiliare di Roma s. in data , al numero di via
generale e col numero di formalità particolare col è,
pertanto, sottoposto alle disposizioni relative ai beni di inte-
resse culturale di cui al d.lgs. n. 473 del 1999, art. 62.

Tutto ciò premesso, da così desumendo parte integrante e
indivisibile del presente atto, la parti conseguono e si
puliscono quanto segue:

Articolo 1 - Contenuto e oggetto

Tizio vende a Caio, che accetta, la porzione immobiliare
in via in Roma, in via Regatta n. 10 e precisamente:
- appartamento sito al piano , della scala , destinato a
singola abitazione, composto da (in di cui una della consistenza)
e con fine case (in di cui una dei confini), tutto altri; intonaco
della porzione immobiliare è contenuta al catasto dei Fabbricati
del Comune di Roma al foglio , particella , subalterno ,
categoria , classe , consistenza , m. piano , recante cata-
stale euro.

Articolo 2 - Descrizione dell'oggetto

La porzione immobiliare in oggetto viene venduta col aquilone
nella sua intera consistenza, nello stato di fatto e di diritto
in cui si trova, con tutto alla parte acquirente, con ogni

ammesso, uso, sentito attivo e passivo,
congiuntamente ai proporzionali diritti di
comproprietà consorziata sulle parti, impianti e servizi
comuni per legge o per destinazione

Articolo 3 - Condizioni sospensiva
e modifica

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente
contratto è sottoposto alla condizione inversa sospensiva del
mancato esercizio del diritto di prelazione di cui all'art.
col. 60 del d.lgs. 41/04 da parte delle competenti Auto-
rità nel termine indicato dall'articolo 61 del medesimo
d.lgs.

A tal proposito le parti si obbligano sin da ora a stipulare,
entro pochi giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio
della prelazione, un atto reciproco con il quale tra l'altro
atto dell'intervento perfezionamento della proposta in corso
al verificarsi della condizione e contestualmente al quale
la parte acquirente venga immessa nel possesso dell'immobile
in oggetto e provveda a risolvere il relativo importo del prez-
zo, il tutto come meglio precisato al successivo articolo 6,
manche a corrispondere le imposte dovute

Detto atto reciproco dovrà essere stipulato in forma pubblica
o autentica al fine dell'autorizzazione di cui all'articolo
2668 cc

Le parti si obbligano, altresì, in caso di mancato avven-

P. col.
u. 12
37
dell'articolo
di
maggiore
autenticità

mento della condizionale ispezione, a stipulare in forma pubblica e autentica un atto riguardante ai fini dell'annotazione di cui all'articolo 265 c.c.

Le parti convenute altresì che, in caso di esercizio del diritto di prelazione da parte delle competenti autorità, la parte venditrice restituirà alla parte acquirente, entro il termine di, ogni somma corrisposta a titolo di caparra confirmatoria e acconto sul prezzo, con spese decurtate. La parte alienante si dichiara esente dall'obbligo di denuncia del presente atto alla Soprintendenza di Roma entro trenta giorni dalla data estrema, ai sensi dell'articolo 33 del d.lgs. 42/1999.

(eventuale conferimento del mandato al notaio rogante e effettuare la prescritta denuncia, secondo la volontà della parte alienante).

Articolo 4 - Registri urbanistici e confronto catastale

Come riferimento alle recenti disposizioni in materia edilizia ed urbanistica di cui al combinato disposto della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la parte venditrice, quale dichiaraziana sostitutiva dell'atto di intestato ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2001, n. 445, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci di cui all'articolo 76 del medesimo D.P.R.

estate

che la costruzione del fabbricato di cui fa parte l'appartamento oggetto del presente atto è iniziata in data anteriore al primo settembre 1967 e che, successivamente, l'immu- nile non ha subito interventi o mutamenti edilizi, soffitti e licenze edilizie, concessione edilizia o permesso di costruire o comunque comportanti obblighi di denuncia, segnalazione o comu- nicazione alle competenti Autorità.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1-bis, della legge 17 febbraio 1985, n. 52, Tizio dichiara che, sulla base delle disposizioni riportate in materia cata- strale e con riferimento alla planimetria dell'immobile dipen- dente al catasto dei Fabbricati di Roma, in data, rubrica numero..., che in copia fotostatica si allega al presente atto sotto la lettera "A", i dati catastali e la planimetria allegata sono conformi allo stato di fatto dell'unità immobiliare in oggetto.

In particolare Tizio dichiara ed attesta che non sussistono dif- ferenze tali da incidere sul classamento catastale o sul calcolo della rendita.

Io notaio attesto, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 19, sopra citato, che Tizio è l'interlocutario catastale dell'immobile e che ciò è conforme con le vultanze dei registri immobiliari.

Articolo 5 - Provenienza e prurigo

Tizio, volendo in ogni caso essere tenuto per l'enzima come per Caffè, garantisce la piena ed esclusiva titolarità dell'immobile compravenduto e la sua libera disponibilità, per scelta espressa con atto di compravendita e ipoteca sostanziale di ... in data ... repertorio numero ... cartella numero ... registro e ... il ... del numero, trascritto a Roma e in data ... al numero ... di ... di ... generale e al numero ... di formalità particolare.

La parte venditrice garantisce altresì la sua piena libertà da oneri, vincoli, privilegi, anche di natura fiscale, ipotecaria, iscrizioni o trascrizioni pregiudiziali o che ne limitino comunque la libera trasferibilità, ed esenzione del vincolo di interesse culturale susseguente nella presente atto e da interdicti per utilizzazione.

In relazione a detto vincolo, la parte acquirente garantisce che, in tutti i trasferimenti successivi, sono state rispettate le prescrizioni in materia di notifica alle autorità e questa ultima non hanno mai esistito il diritto di prelazione.

La parte venditrice dichiara che l'appartamento è stato dichiarato agibile dal Comune di Roma in data ... con certificato numero ... protocollo numero ...

La parte venditrice attesta altresì che l'appartamento è dotato di adempimenti di certificazione energetica, rilasciato da ... in data ... che è consegnato alla parte acquirente, da un notaio pubblico, contestualmente alla stipula del presente atto.

detto attestato si allega in originale al
presente atto sotto la lettera "B".

La parte venditrice dichiara altresì che gli imponenti di cui
al d. n. 11 gennaio 1908, n. 37 sono conformi alla vigente norma
fiscale e consegna alla parte acquirente, la relativa quietanza,
le relative certificazioni.

Delle certificazioni e l'attestato di certificazione europea, in
caso di esercizio del diritto di prelazione da parte della
competente autorità, dovranno essere consegnate dalla parte
acquirente al soggetto che la abbia esercitata.

Articolo 6 - Prezzo e caparra

Il prezzo della presente compravendita è stato convenuto,
d'accordo tra le parti, in complessivi euro 1.500.000 (un
milioncinquecentomila), ripartito come segue:

- quanto ad euro 150.000 (centocinquantomila) sono versati (4)
dalla parte acquirente alla parte venditrice, che ne rilascia
quietanza contestualmente alla sottoscrizione del presente atto;
- quanto ai residui euro 1.350.000 (milioncinquecentocinquanta
mila) verranno corrisposti dalla parte acquirente alla parte
venditrice contestualmente all'atto⁵⁾ alla stipula dell'atto
esecutivo con il quale si dà atto dell'intervento perfezionato
della proprietà, atto alla stipula del quale le parti si
sono vincolate al precedente articolo 2 (due) e i cui termini
sono qui richiamati.

Le parti convengono espressamente che l'importo di euro⁶⁾

Atto di compravendita n. 11/12/08 del 11/12/08

150.000 (centocinquanta) versato in data adienza della
parte acquirente alla parte venditrice è corrisposto e titolo
di caparra confirmatoria

le parti si sono reciprocamente atteso che la caparra conferma-
toria, in caso di inadempimento da parte di Carlo V del pag-
no il residuo prezzo nel termine e nell'importo convenuto, resterà
definitivamente asportato alla parte venditrice, che potrà quindi
ritenerla, svolgendo la caparra confirmatoria anche la funzione
di clausola penale per l'inadempimento dell'obbligo di
pagamento del residuo prezzo gravante su Carlo
(eventuale rinuncia ad diritto di ipoteca legale se conforme
alla volontà delle parti).

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 35, comma
1, della legge 4 agosto 1982, n. 488 le parti, quale di
clausola sostitutiva dell'atto di intestato ai sensi dell'articolo
57 del D.P.R. 26 dicembre 1980, n. 495, consapevoli delle
conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci previste dal
l'articolo 26 del regolamento D.P.R.

attestano che:

il prezzo è corrisposto come segue:

- quanto ad euro 150.000 (centocinquanta) mediante
(inoltre) analitica di mandato di pagamento compatibile con
le recenti disposizioni in materia di contante all'articolo di
riciclaggio del denaro).
- quanto ai residui euro 1.300.000 (milletrecentocinquanta)

veniamo corrisposti come sopra prescritto;

- non si sono avvalsi dell'opera di alcun mediatore per la conclusione del presente contratto.

Articolo 2 - Condizione risolutiva

Il presente atto è sottoposto alla condizione risolutiva del mancato esatto e tempestivo adempimento da parte di Coda dell'obbligo di pagare il residuo del prezzo concordato, all'atto della sottoscrizione dell'atto rispetto di cui al precedente articolo 2 (olue).

Le parti si obblano reciprocamente atto e concordano che, in caso di inadempimento e, quindi, causa del verificarsi della condizione risolutiva, il contenzioso sarà di un solo foro, rispetto al termine di procedimenti fissati dalla scadenza del termine per l'esercizio dell'azione di prescrizione pattuita, per la stipula dell'atto rispetto di cui all'articolo 2 (olue) ⁽¹¹⁾.

Le parti si obbligano, sia in caso di verificata condizione di cui al presente articolo, sia in caso di mancata condizione, a stipulare entro un ulteriore atto rispettoso quale poter procedere alle corrispondenti annotazioni nei registri immobiliari.

Le parti si obblano reciprocamente atto che costa ⁽¹²⁾, anche nel caso in cui si verifici la pattuita condizione risolutiva di inadempimento, la somma di euro 150.000.000 (cento e cinquanta milioni) composta a titolo di caparra confirmatoria, retta, acquistata definitivamente a Tizio a titolo di penale per l'inadempimento. (Sattuale previsione, secondo la volontà delle parti, della

irrevocabilità del danno ulteriore ai sensi dell'art. 1182

a).

Articolo 8 - Passivo ed effetti

Gli effetti del presente atto sono sospensivamente condizionati ai sensi dell'art. 1182, comma quarto, del DPR 42/2001 e risolutivamente condizionati ai sensi del precedente articolo 7/p.2).

La parte acquirente verrà immessa nel possesso della porzione immobiliare in oggetto all'atto della stipula dell'atto rogato tra di cui al precedente articolo 7 (della stessa data profitti ed oneri relativi alla porzione immobiliare in oggetto andranno rispettivamente a favore e a carico della parte acquirente).

Articolo 9 - Regimi patrimoniali

Ai fini della formazione del presente atto:

- Tizio dichiara di essere (in indicazione dello stato civile e del regime patrimoniale di Tizio, se coniugato, nonché, se coniugato in comunione dei beni, causa di esclusione del bene dalla comunione);

- Caro dichiara di essere (in indicazione dello stato civile e del regime patrimoniale di Caro, se coniugato).

Articolo 10 - Imposta di registro

in misura fissa

Le parti invocano la registrazione del presente atto in misura fissa ai sensi dell'art. 28, comma 1, del DPR 26 aprile

1986, n. 111, trattandosi di atto sottoposto a condizione
sospensiva.

Le spese del presente atto sono a carico della parte esponente.

- 1) Delle tre parole: "iva", adde: "si";
- 2) Delle tre parole: "il tutto";
- 3) Delle cinque parole da "e" a "disponibilità";
- 4) Adde: "a titolo di caparra confirmatoria, da computarsi in conto prezzo in caso di adempimento dell'obbligo del versamento del residuo prezzo da parte di loro";
- 5) Delle tre parole: "all'atto";
- 6) Delle nove parole da "le" a "euro";
- 7) Delle da "150.000" a "confirmatoria": sono diciannove parole cancellate;
- 8) Adde: "la somma di euro 150.000 (centocinquanta mila) corrisposta a titolo di";
- 9) Adde: "dell'obbligo";
- 10) Delle tre parole: "causa di";
- 11) Adde: "e per il contestuale pagamento del residuo prezzo";
- 12) Delle tre parole "resta".

Sono stati possibili per complessive quarantuno
parole cancellate.

pubblicità, io, nato il 25
ricevuto il presente atto, scritto interamente di mia mano,
di cui ho dato lettura, juntamente agli allegati, ai componenti
i quali, dietro mia domanda, ho tenuto distinto confine
alla cosa valente e con me, nato, lo sottoscrissero come
per legge alle ore e minuti.

Costa di quattro fogli di cui occupa pagine intere undici e
della dodicesima sui più.

Autoscrizione di Tizio

Autoscrizione di Caio

Autoscrizione di Sempronio (in quanto all'atto si feci dell'atto
si della legge naturale)

La patrizione ha l'obbligo ^{claro} di imporre, in una preliminare, una breve analisi delle implicazioni, anche in ordine alla tecnica redazionale, derivanti dall'essere oggetto di negoziazione un bene sottoposto al vincolo di particolare interesse culturale ai fini del d.lgs. 42/2004.

Se, infatti, il regime di tutela di un determinato bene implica la sottoposizione alla disciplina in tema di accessi e misure di conservazione, con i relativi vincoli al primo parlamento della proposta del bene ~~da~~ (tanto da avere ridotto parte della dottrina a riconoscere di una proprietà limitata, anche con riferimento all'articolo 42 della Costituzione), è proprio con riferimento alle peculiari regole dettate dal legislatore in tema di circolazione dei beni di interesse storico e artistico ad imporre una ^{nuova} ~~parte~~ ^{parte} caratterizzazione in sede derogatoria della disciplina di diritto comune.

Ogni alienazione ~~effettiva~~ [intendendosi con ciò non solo la vendita in senso tecnico, come lasciato arguire dagli articoli 31 e 33 della l. 1089/1939, regolante la materia sino al 1929, che faceva un unicamente riferimento al "prezzo" dello scambio, ma ogni alienazione a titolo oneroso suscettibile avente carattere di irripetibilità come la donazione in solutum (art. 60, co. 5, d.lgs. 42/2004) o la donazione (art. 60, comma 2)] è sottoposta ad una serie di ~~vincoli~~ ^{condizionamenti} vincoli alla costituzione ~~non~~ sospensione del mercato esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato e, in caso di

ma rinuncia, alla Regione o altra ente pubblico territoriale nel cui ambito si trova il bene (art. 56 dell'art. 42/2004).

Più precisamente ^{la formula} ~~di~~ da osservarsi in sede di alienazione cui genericamente si ~~fa~~ è fatto riferimento in precedenza, sono le seguenti:

- autorizzazione preventiva all'alienazione da parte del soggetto di natura pubblica, ^{persone giuridiche unite} ~~pubbliche~~ senza scopo di lucro e certi criteri, che in genere sono indicati (in certe, quasi, ultime e una morale del caso che ha, sostanzialmente, rispetto un indirizzo giurisprudenziale costante) a pena di nullità del relativo atto (art. 56 dell'art. 42/2004);

- alienazione alla competente sovrintendenza per i beni culturali e che haente forma della conclusione dell'atto di trasferimento (art. 53 dell'art. 42/2004, che si cumula e non sostituisce e è sostituito dall'autorizzazione ex art. 56 dell'art. 42/2004).

Nel caso in esame, indichiamo la sussistenza del vincolo storico con notificazione e trascrizione dello stesso (ma per dottrina maggioritaria la trascrizione del vincolo, a differenza della notificazione al soggetto di cui all'articolo 53 dell'art. 42/2004, non sarebbe requisito di efficacia del vincolo, ma verso casi di pubblicità - notizia) l'unico scudo è la alienazione alla sovrintendenza di Roma (art. 17, comma 2), con il contenuto di cui al comma primo del precedente articolo 53 spesso assolto, nella pratica, mediante notificazione dell'intero atto e cura del nostro agente e su incarico della parte alienante, rispetto su cui fare

L'obbligo (ex art. 59, comma 1, regolamento penultimo dell'articolo 173 del regolamento d.p.) di denuncia.

Attestante pienamente operante è, nel caso in esame, la condizio-
inis di cui al punto comma dell'articolo 61, la tempore ce
lepe gli effetti dell'alienazione precedente non è necessario che,
e conta del suo essere in una fase successiva ~~del~~ al trasferimento
e non anteriore, come previsto per le prelazioni, è stato dalla
dottrina attribuita ad un riscontro forzoso. Da un punto di vista
di tecnica contrattuale è parso opportuno regolare specificamente
la parte della copera, o di eventuali futuri accordi sul prezzo,
in vista dell'esercizio del diritto di prelazione, prevedendone l'ob-
bligo di restituzione a Carlo, ed anche se e in avrebbe condot-
to ce lege l'operone congiunto dei principi in tema di restitut-
Ante della condizione e di restituzione dell'immobile, con conse-
guente obbligo, in capo a Tizio, di restituire a Carlo la copera
in caso di esercizio del diritto di prelazione.

Il mancato esercizio del diritto di prelazione, invece, comporta il
prodursi dell'effetto traslativo in via automatica, senza alcun
cure ~~di~~ documentale o comportamentale da parte dei
contrattati. In primo, Tulliano, è avvenuta nel merito della
stipula di un successivo atto reciproco in forma autentica
quanto meno al fine di procedere alle annotazioni di cancella-
zione della condizione sospensiva, se ~~verificata~~ (art. 2668), e di
annotazione (art. 2655), se mancata, e ciò anche se la
pubblicità della condizione non fosse stata operata in sede di

terminazione dell'atto di alienazione, assumendosi ciò dal
contenuto di condicio sine della condizione ex articulo 51, co.
4, disp. c.c./1906

Nel caso in esame, tuttavia, le parti hanno inteso - in
maniera ovviamente del Tutto. Costa - riproporre il compimento
di alcune altre condizioni in sede di atto riscrittivo, quali
l'adempimento ^{del} debito ^o del pagamento ^o del pagamento ^o del pagamento ^o del pagamento, afferendosi
così alla dichiarazione di successione ~~in~~ ~~un~~ ~~atto~~ e natura
confessoria in cui si instaura la dichiarazione di ~~successione~~
verificata o insussistente condizionale, atti finalizzati in senso stretto
quali il pagamento e (quantunque non immediatamente controllati
atto funzionale in senso stretto) e immutabili nel passato.

Un punto centrale del concetto atteso degli interessi rivolti
di mira dalle parti consiste nella riproposizione della
paragone, prevista da Tizio, circa l'ottenimento in natura
del bene usufruito e il contestuale inasprimento della
caparra di euro 100.000 corrisposta dalla parte acquirente
in caso di inadempimento da parte di Carlo dell'obbligo di
corrispondere il residuo prezzo di euro 1.500.000.

Si opportuno - ~~si~~ ~~va~~ ~~preliminare~~ - osservare come si possa
discorrere di paragone o di pattuizioni in funzione di paragone
anche in termini più ampi (e necessariamente eteranei)
rispetto alle paragonie in senso proprio e tecnico conosciute
dalla nostra legislazione antiche (pacta, pignus, pignus).
In parte Termini si è osservato come una pluralità di

reclami infanzili possa essere profeta al regno.
mezzo di suo scopo - a prova di rimorso, si auto
Coto - di paragrafi si non fatti gli esempi, in merito del
deposito conguale in favore del creatore (per alcuni anche in es-
senza di una clausola in favore del terzo creatore ex articolo
1173 cc), del contratto autonomo di paragrafo (che evolve,
secondo una recente pronuncia della Sez. III Corte che è esplicita-
ta in merito, sua funzione di liberamente concessione, in punto
interessi equipollente ad un deposito conguale, salvo il contropi-
per il mancato di non dovere immobilizzare somme), del solo end
base-back, della condizione di inadempimento (che ~~deve~~^{ora} essere,
ha il pregio di operare con il meccanismo retroattivo apponale
cfr. art. 1173 cc) Tipica della condizione) e di altre strutture
contrattuali tipiche, quali la vendita con patto di riservato dominio
o con patto di riscatto (e salvo, per quest'ultima, il limite
costituito dal secondo comma dell'articolo 1500, quale evitare
l'intervento di un patto commissorio vietato) e la polizza fidejussoria
la dottrina ha altresì evidenziato la ratio di paragrafo, in
punto istituti volti alla più o meno realizzazione soddisfacente
del credito, della compensazione legale e dell'adempimento
del terzo.

Nel caso in esame, l'esplicito caso, tra i vari strumenti
di paragrafo - in senso proprio o improprio - aveva ~~indistinto~~
reputo ~~unicamente~~ una fidejussione /definita 'semplice', che
si è inteso come implicante l'ordinario regime della ~~fidejussione~~

eccezioni proprio della fidejussione) detto strumento di garanzia è stato giuristamente ritenuto insufficiente da parte del nostro la dimostrazione di questo è mutata in altre sue forme di garanzia, sub specie della figura della fidejussione a prima richiesta e sul contratto autonomo di garanzia. Tradizionalmente, tanto si delinea quanto in giurisprudenza, in parte con decreto di ~~autorità~~ accenti, la distinzione tra parte alla figura è data ritenuta consistere nella completezza autonoma, nel contratto autonomo, del rapporto di credito (debitore - creditore) dal rapporto di garanzia (credito re - garante) di modo che solo nel contratto autonomo e non nella fidejussione, anche a prima richiesta, il garante non può opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale ex art. 1013, una unica mente può opporre:

- le eccezioni fondate sul rapporto di garanzia (prestate - creditore);
- l'eccezione di dolo generale in casi di parte e non fatta esenzione in assenza dei presupposti da parte del creditore (in tali casi, anzi, la giurisprudenza ha posto in capo al garante un vero obbligo di vigilanza, di modo che la sua adesione a una richiesta palesemente abusiva del creditore presuntivo comporterebbe l'obbligo per il garante di esercitare il riprova in danno del debitore, dovendosi presumere invece in mancanza del creditore non

Secondo la giurisprudenza prevalente, non alle sezioni Unite del 2010, sopra citate, solo una completa autonomia del rapporto di voluto comporterebbe il ricorrenza di una fidejussione. Tale assunto è stato smentito dalle Sezioni Unite, e mente delle quali una polizza fidejussoria recante una clausola "a prima richiesta", salva la prova di una diversa volontà dei contraenti, è da considerarsi contratto autonomo di garanzia in quanto svolge una funzione data reale e funzionale. In questo quadro di riferimento si comprende come ~~invece~~ la fidejussione "semplice" di loro non avrebbe potuto paragonarsi Tizio con l'intenzione ~~reale~~ volontà, stante la non completa autonomia del rapporto di bene, in si collega in f. relazione di accessibilità.

Resta che, in bene alle indicazioni fornite, loro potere disporre solo di una semplice fidejussione di Tizio si è optato per quello ~~che~~ sistema atipico di garanzia che è la analizza di inadempimento.

~~La~~ la deducibilità dell'inadempimento in una condizione risolutiva è stata criticata in passato nella scorta, erroneamente, dai seguenti argomenti:

- ~~l'assenza~~ l'adempimento contrattuale è un atto dovuto e non ha i caratteri di futurità e incertezza propri della condizione;
- il meccanismo condizionale, stante la sua retroattività, comporterebbe uno snaturamento degli effetti della risoluzione.

che è retroattiva solo inter partes e non
nei confronti della Terzi.

Al primo argomento ~~è~~ ^è ~~opposto~~ ^{opposto} ~~che~~ ^{che} la certezza dell'adem-
piamento dovuto è solo giuridica, e non reale, onde
non è compromesso il carattere dell'investitura (in senso
autologico) dell'adempimento.

Al secondo che con è il patto del mensuratio con-
zionale, liberamente voluto dalla parte e che, per il
resto, si applicano le normali regole in tema di inademp-
imento, ed in base della irrisolvibilità del danno conseguente
la non retroattività la multa retroattiva derivante dalla
condizione risolutiva non è in grado, infatti, di cancellare il
fatto storico dell'inadempimento, con la conseguenza che
il danno conseguente è risolvibilmente irrisolvibile.

Proprio tale ultima considerazione, formata al caso concreto
in esame, ha permesso di considerare parzialmente sufficiente,
in presenza di una espresa confirmazione, la condizione
risolutiva di inadempimento da parte di Cass. Secondo
la ricostruzione maggiormente accreditata in dottrina,
infatti, la espresa confirmazione ha lei sì anche una
funzione penale, con l'unica differenza, rispetto alla
clausola penale in senso proprio che non può risolvere e
limitare il risarcimento del danno al suo ammontare o
non in presenza la irrisolvibilità del danno ulteriore. Si è
ritenuto, ⁱⁿ ogni caso e per ragioni di chiarezza contrattuale,

di rendere palese, nella circolazione delle parti,
la funzione penale (intesa come sanzione di carattere
punito) della caparra confirmatoria, demandando alla
parte vendente - o al medesimo in sede ~~di~~ di stipula-
re per iscritto o meno delle intenzioni del da una ulteriore
A problematica non diversa, e comunque inidonea e inadeguata,
è la prova la volontà delle parti avrebbe coinvolto la
sussunzione della pattuizione sotto lo schema della vendita
con patto di riservato dominio.

Inoltre da molto tempo l'orientamento che non ne ha
milita l'utilizzabilità nel caso di trasferimenti immobiliari,
essa è stata ~~scandata~~ oggetto di diverse restrizioni e
precisamente:

- vendita sotto patto alla condizione risolutiva dell'insolvenza
preveduta (con i requisiti ex art. 1525 cc) del compratore;
- vendita sotto patto alla condizione risolutiva dell'adempimento
del compratore;
- vendita mediata col ricambio gratuito del bene con
autentica creazione, in capo all'alienante, di un diritto
in genere di prelazione, comunque avente natura reale (art.
dell'opponibilità in leg. ex art. 1524);
- vendita obbligatoria.

La ultima tesi non ha riscosso particolari consensi,
atten che il trasferimento opera o meno per il semplice
accadere di fatti e mai in virtù dell'esecuzione di un

(in insistente) obbligo di fare eguagliare la proprietà al
compartore, la prima che non maggiormente rappresentata
in giurisprudenza, mentre la terza è maggiormente diffusa
in dottrina (che se ha ~~essa~~ alcuni corollari in tema
di tassazione).

Ciò che viene rilevato è che il meccanismo comunitario
qui è veramente risolutivo. La novità con fatto di
riservato dovranno essere posti i problemi in
punto di riparametrizzazione della rete della copione essendo
fatto meno dubbia la qualificazione della copione copionato
tra in termini di rete di prezzo ai sensi dell'articolo
1526 cc. L'incameramento della copione, allora, avrebbe
potuto far seguito ad ~~una~~ un contratto autonomo di
promessa di pare importo, cosa che non appare essere nella
disponibilità di lei, unicamente in fatto di ~~offra~~ offrire
ma semplice formalizzazione.



FN FEDERNOTAI

Il Sindacato dei Notai Italiani

www.federnotai.it